

LEGGE N. 19 del 27 Luglio 1974.

Codice di Procedura Civile Somalo.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima e le Seconda Carta della Rivoluzione;  
PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo e del Consiglio dei Segretari di Stato;

SU PROPOSTA del Segretario di Stato alla Giustizia e Affari Religiosi;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

E' approvato il Codice di Procedura Civile Somalo allegato alla presente Legge. Le norme di detto Codice regoleranno tutti i giudizi civili e, in quanto applicabili, anche i giudizi relativi agli Statuti Personali.

Art. 2

Un esemplare del testo in lingua italiana firmato dal Presidente del C.R.S. e controfirmato dal Segretario di Stato alla Giustizia e Affari Religiosi servirà da originale e sarà depositato presso l'ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Art. 3

Il Codice di procedura civile somalo andrà in vigore il 21 ottobre 1974. Dalla stessa data cesseranno di avere efficacia nel territorio della Repubblica Democratica Somala le seguenti disposizioni:

- Codice di procedura civile italiano;
- Ordinanza n. 5 del 2-2-1956;
- Decreto n. 28 del 24-2-1956;
- Decreto n. 29 del 24-2-1956;
- Decreto n. 30 del 24-2-1956;
- Le disposizioni procedurali contenute nel D. L. 12-6-1962 n. 3;
- Indian Code of Civil procedure 1960;
- Civil procedure Ordinance;
- Indian evidence act 1872;
- Indian evidence act ordinance;
- Execution of money decrees ordinance;
- Tutte le altre leggi incompatibili con il presente Codice.

Mogadiscio, 27 Luglio 1974.

IL PRESIDENTE  
del Consiglio Rivoluzionario Supremo  
*Jaalle Gen. Div. Mohamed Siad Barre*

IL SEGRETARIO DI STATO  
alla Giustizia e Affari Religiosi  
*Jaalle Dr. Abdisalam Scek Hussien*

# CODICE DI PROCEDURA CIVILE

## Libro Primo DISPOSIZIONI GENERALI

---

### Titolo I ORGANI GIUDIZIARI

#### CAPO I

#### IL GIUDICE

#### Sezione I

#### GIURISDIZIONE E COMPETENZA

##### Art. 1

##### *Giurisdizione di giudici ordinari*

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dagli organi giudicanti ordinari secondo le norme del presente codice.

##### Art. 2

##### *Inderogabilità convenzionale della giurisdizione somala*

La giurisdizione somala non può essere derogata nè a favore di una giurisdizione straniera nè di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente nè domiciliato in Somalia.

##### Art. 3

##### *Pendenza di lite davanti a giudice straniero*

La giurisdizione somala non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della stessa causa o di altra con questa connessa.

Art. 4

*Giurisdizione rispetto allo straniero*

Lo straniero può essere convenuto davanti agli organi giudicanti somali:

- 1) se è residente o domiciliato in Somalia o vi abbia un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio;
- 2) se la domanda riguarda beni esistenti in Somalia o successioni ereditarie di cittadino Somalo, aperte in Somalia oppure obbligazioni sorte o da eseguirsi in Somalia;
- 3) se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice Somalo;
- 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene, può conoscere delle domande proposte contro un cittadino Somalo.

Art. 5

*Momento determinante della giurisdizione*

La giurisdizione e la competenza si determinano in base allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad essi i successivi mutamenti di tale stato.

Art. 6

*Inderogabilità convenzionale della competenza*

La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.

Sezione II

COMPETENZA PER MATERIA, VALORE E TERRITORIO

Art. 7

*Competenza del Tribunale Distrettuale*

Il Tribunale Distrettuale è competente per tutte le controversie il cui valore non superi Shs. 3.000 e per tutte le questioni relative agli statuti personali, senza limite di valore.

La competenza territoriale del Tribunale Distrettuale è delimitata dall'ambito del Distretto.

Art. 8

*Competenza del Tribunale Regionale*

Il Tribunale Regionale ha competenza per tutte le controversie il cui valore superi Shs. So. 3.000 o che siano di valore indeterminato. Ha inoltre competenza per le cause di lavoro, per quelle in cui è parte lo Stato e per tutte le cause per le quali la competenza è ad esso attribuita da leggi speciali.

La competenza territoriale del Tribunale Regionale è delimitata dall'ambito della Regione.

Art. 9

*Competenza della Corte d'Appello*

La Corte d'Appello è competente a conoscere di tutti gli appelli contro le sentenze dei Tribunali Distrettuali e Regionali. Ad essa è inoltre demandata la risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza tra i Tribunali Distrettuali della Regione e tra questi ed il Tribunale Regionale della medesima.

La Corte d'Appello ha anche competenza esclusiva in materia di delibazione di sentenze straniere.

La competenza territoriale della Corte d'Appello è delimitata dall'ambito della Regione.

Art. 10

*Competenza della Corte Suprema*

La Corte Suprema ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica e competenza:

- 1) per tutti i ricorsi contro le sentenze di seconda istanza e quelle di prima istanza non appellabili pronunciate dagli organi giudicanti della Repubblica;
- 2) per tutte le cause amministrative;
- 3) per i procedimenti di revocazione delle sentenze emesse dalla stessa Corte Suprema;
- 4) per tutte le materie attribuite dalla legge alla sua competenza;
- 5) per i regolamenti di competenza e giurisdizione fra organi giudicanti ordinari e fra questi e gli organi giurisdizionali straordinari e speciali, ad eccezione di quando previsto all'art. 9.

Art. 11

*Determinazione del valore*

Il valore della causa ai fini della competenza si determina in base alla domanda introduttiva del giudizio.

Sezione III

COMPETENZA PER TERRITORIO

Art. 12

*Determinazione della competenza territoriale del Giudice*

Salvo diverse disposizioni di legge la competenza territoriale del giudice è determinata dal luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio.

Se il convenuto non ha residenza nè domicilio in Somalia o se questi sono sconosciuti è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.

Art. 13

*Competenza per le cause relative  
a diritti reali o possesso su immobili*

Per le cause relative a diritti reali o possesso su immobili è competente il Giudice del luogo ove l'immobile è situato.

Art. 14

*Competenza per le cause relative a diritti di obbligazione*

Per le cause relative a diritti di obbligazione la competenza può essere facoltativamente attribuita al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.

Art. 15

*Competenza per le cause relative a questioni ereditarie*

Per le cause relative a questioni ereditarie è competente il giudice del luogo in cui si è aperta la successione.

— 5 —

Art. 16

*Competenza per le cause relative  
all'esecuzione forzata su cose mobili o immobili*

Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano.

Lo stesso giudice è competente per le cause di opposizione all'esecuzione.

Art. 17

*Derogabilità della competenza territoriale per accordo delle parti*

La competenza per territorio può essere derogata per espresso accordo delle parti, salvo che la deroga non sia in contrasto con tassative disposizioni di legge.

Art. 18

*Foro del domicilio eletto*

Chi ha eletto domicilio a norma degli articoli 40 e seguenti Codice Civile, può essere convenuto davanti al giudice del domicilio eletto.

Sezione IV

MODIFICHE DELLA COMPETENZA

Art. 19

*Cause accessorie*

Le cause accessorie possono essere proposte dinanzi al giudice territorialmente competente per la domanda principale indipendentemente dalle ragioni che per materia o valore sposterebbero la competenza ad altro giudice.

Art. 20

*Cumulo soggettivo*

Le cause connesse contro più persone che dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una qualsiasi di esse.

— 6 —

Art. 21

*Cause riconvenzionali*

Il giudice competente per la causa principale è competente anche per la domanda riconvenzionale.

Sezione V

DIFETTO DI GIURISDIZIONE O COMPETENZA

Art. 22

*Difetto di giurisdizione*

Il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d'ufficio in ogni stadio e grado del processo.

Art. 23

*Incompetenza*

L'incompetenza per materia è rilevata d'ufficio in ogni stadio e grado del procedimento.

L'incompetenza per valore o territorio può essere rilevata solo nel giudizio di primo grado.

Se le parti aderiscono alla eccezione di incompetenza e viene indicato il giudice che sarebbe competente, il giudice adito può rimettere la causa al giudice competente ordinando che essa sia riassunta nel termine massimo di tre mesi.

Se la riassunzione non avviene entro tale termine la causa viene cancellata dal ruolo.

Art. 24

*Litispendenza*

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi quello successivamente adito dichiara con sentenza la litispendenza e cancella la causa dal ruolo.

La causa continua dinanzi al giudice adito anteriormente.

Art. 25

*Connessione*

Se sono proposte dinanzi a giudici diversi più cause che possono essere decise in un solo processo il giudice ordina che esse siano proseguite dinanzi al giudice competente per la causa principale o dinanzi al

Sezione VI

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA

**Art. 26**

*Regolamento di Giurisdizione e di Competenza*

Finchè la causa non è decisa in primo grado ciascuna delle parti può chiedere la risoluzione delle questioni di giurisdizione e di competenza.

La domanda va proposta alla Corte Suprema o alla Corte di Appello ai sensi dell'Art. 9, nel caso di conflitto tra Tribunali Distrettuali della stessa Regione e tra questi e il Tribunale Regionale.

Le decisioni della Corte di Appello in materia di conflitti di giurisdizione e competenza sono impugnabili dinanzi alla Corte Suprema, tranne i casi di conflitto di competenza territoriale, per i quali la decisione della Corte d'Appello è definitiva.

**Art. 27**

*Conflitto di Competenza rilevato dal giudice*

Il regolamento di giurisdizione o di competenza può essere anche chiesto dal giudice cui la causa è pervenuta per sentenza di altro giudice che ha determinato la giurisdizione o la competenza.

**Art. 28**

*Sospensione della causa  
durante il regolamento di giurisdizione e competenza*

Durante il regolamento di giurisdizione e competenza la causa è sospesa, ma il giudice può ordinare l'esecuzione di atti che ritiene urgenti.

Sezione VII

ASTENSIONE, RICUSAZIONE  
E RESPONSABILITA' DEL GIUDICE

**Art. 29**

*Astensione*

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse personale nella causa;
- 2) se egli stesso o la moglie e i suoi familiari sono legati da vincoli parentela entro il 4° grado con una delle parti o dei difensori;

- 3) se egli stesso o i suoi familiari hanno grave inimicizia o rapporti di debito o credito con una delle parti o con uno dei difensori;
- 4) se ha dato consigli o espresso giudizi in merito alla causa o ha conosciuto di essa per ragione delle sue funzioni in altro grado del processo;
- 5) se è tutore o datore di lavoro o amministratore di una delle parti. In ogni altro caso in cui vi siano gravi ragioni per astenersi.

### Art. 30

#### *Ricusazione del giudice*

Nei casi previsti dall'articolo che precede ciascuna delle parti può chiedere la ricusazione del giudice con ricorso scritto al capo dell'ufficio esprimendo i motivi ed indicando eventualmente i mezzi di prova.

Il ricorso di ricusazione sospende il processo.

### Art. 31

#### *Giudice competente per la ricusazione*

Se il capo dell'ufficio cui il ricorso è diretto non può decidere o se il ricorso è diretto contro di lui, il ricorso stesso sarà trasmesso all'organo immediatamente superiore.

### Art. 32

#### *Provvedimento sulla ricusazione*

Se il ricorso è accolto con il provvedimento di accoglimento viene designato anche il giudice che dovrà sostituire quello ricusato.

### Art. 33

#### *Responsabilità civile del giudice*

Il giudice è civilmente responsabile:

- 1) se nell'esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione;
- 2) se senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda atti del suo ufficio.

— 9 —

**Art. 34**

*Autorizzazione del Segretario di Stato*

La domanda di dichiarazione di responsabilità del giudice può essere proposta solo previo autorizzazione del Segretario di Stato alla Giustizia e Affari Religiosi.

**CAPO II**

*CANCELLIERE E UFFICIALE GIUDIZIARIO*

**Art. 35**

*Attività del Cancelliere*

Il Cancelliere documenta per iscritto nei casi e nei modi previsti dalla legge tutte le attività proprie, degli organi giudiziari e delle parti: egli assiste il Giudice redigendo processo verbale delle sue attività.

Il Cancelliere appone la sua sottoscrizione sugli atti sottoscritti dal giudice.

Egli assolve inoltre a tutte le attribuzioni ad esso espressamente demandate dalla legge.

**Art. 36**

*Attività dell'Ufficiale Giudiziario*

L'Ufficiale Giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, alla notificazione degli atti e a tutte le incombenze ad esso demandate dalla legge.

**Art. 37**

*Responsabilità del Cancelliere e dell'Ufficiale Giudiziario*

Il Cancelliere e l'Ufficiale Giudiziario sono responsabili civilmente:

- 1) se rifiutano, omettono o ritardano di compiere atti del loro ufficio;
- 2) se hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

**CAPO III**

*CONSULENTE TECNICO, CUSTODE E AUSILIARI DEL GIUDICE*

**Art. 38**

*Consulente tecnico*

Se necessario il Giudice può farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

— 10 —

**Art. 39**

*Attività del consulente tecnico*

Il consulente compie le indagini che gli sono richieste, esprime i pareri e fornisce al giudice gli elementi d'informazione in virtù della sua specifica competenza.

**Art. 40**

*Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente*

Il consulente designato ha l'obbligo di prestare il suo ufficio salvo che ricorrano giusti motivi di astensione.

Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi di cui all'art. 29.

Sulla ricusazione del consulente decide il giudice che l'ha designato.

**Art. 41**

*Responsabilità del consulente*

Il consulente è responsabile dei danni che ha cagionato alle parti per dolo o colpa grave.

Oltre che al risarcimento egli può essere condannato dal giudice che lo ha designato ad una pena pecuniaria.

**Art. 42**

*Il custode*

La conservazione e l'amministrazione di beni sottoposti a pignoramento o sequestro è affidata a un custode nominato dal giudice, che determina anche il compenso ad esso spettante. Il custode può essere una delle parti o un terzo.

**Art. 43**

*Sostituzione del custode*

Il custode può essere in ogni momento sostituito dal giudice, di ufficio o a istanza di parte.

— 11 —

Art. 44

*Responsabilità del custode*

Il custode è tenuto al risarcimento dei danni provocati se non ha assolto al suo incarico con la normale diligenza.

Egli può essere anche condannato dal giudice a una pena pecuniaria.

Art. 45

*Altri ausiliari*

Quando ne sorge necessità sia il giudice che il cancelliere e l'ufficiale giudiziario possono farsi assistere da esperti, interpreti o altri ausiliari.

Il giudice può sempre richiedere l'assistenza delle Forze di Polizia.

**Titolo II**

**PUBBLICO MINISTERO**

Art. 46

*Azione civile del Pubblico Ministero*

Il Pubblico Ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 47

*Intervento in causa del Pubblico Ministero*

Il Pubblico Ministero interviene nei giudizi civili nei casi previsti dalla legge ed in ogni caso in cui ravvisa coinvolto un pubblico interesse.

Art. 48

*Comunicazione degli atti processuali al Pubblico Ministero*

Il giudice davanti al quale è proposta una delle cause di cui all'articolo che precede deve dare al Pubblico Ministero comunicazione degli atti perchè esso possa intervenire.

Art. 49

*Astensione del Pubblico Ministero*

Il Pubblico Ministero può astenersi dal partecipare alle cause civili per uno dei motivi di cui all'art. 29, ma egli non può essere ricusato.

— 12 —

Art. 50

*Responsabilità del Pubblico Ministero*

Si applicano al Pubblico Ministero le disposizioni di cui all'art. 33 sulla responsabilità civile del Giudice.

**Titolo III**

**CAPO I**

**PARTI E RAPPRESENTANZE**

Art. 51

*Capacità processuale*

Possono stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

Coloro che non hanno tale libero esercizio non possono stare in giudizio se non assistite o rappresentate secondo le norme che regolano la loro capacità.

Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge.

Art. 52

*Curatore speciale*

Se manca la persona cui spetta la rappresentanza degli incapaci o delle persone giuridiche il giudice, in casi urgenza può procedere alla nomina di un curatore speciale.

Art. 53

*Sostituzione processuale*

Nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui.

**CAPO II**

**D I F E N S O R I**

Art. 54

*Patrocinio*

Davanti ai Tribunali di prima e seconda istanza, le parti possono stare in giudizio senza l'assistenza del difensore. Dinanzi alla Corte Suprema l'assistenza di un difensore è obbligatoria.

Art. 55

*Procura alle liti*

Quando la parte sta in giudizio con l'assistenza di un difensore questi deve essere munito di procura alle liti.

Salvo che non sia diversamente ed espressamente previsto nella procura, questa ha efficacia per un solo grado del giudizio e non dà facoltà di transigere o conciliare.

Art. 56

*Poteri dei difensori*

Il difensore che sta in giudizio munito di procura può compiere e ricevere nel processo tutti gli atti che non sono dalla legge espressamente riservati alla parte.

Egli comunque non può compiere atti che comportino la disposizione del diritto conteso tranne che non sia a ciò espressamente autorizzato.

Art. 57

*Revoca o rinuncia alla procura*

In caso di revoca o di rinuncia alla procura, questa non ha effetto nei confronti dell'altra parte fino a che non vi sia sostituzione del difensore o la difesa sia assunta dalla parte di persona.

Se la sostituzione e l'assunzione della difesa personalmente non avviene, il Giudice provvede a norma delle disposizioni sull'attività delle parti e sulla contumacia.

Art. 58

*Assistenza del consulente tecnico*

La parte, oltre che da un difensore, può farsi assistere da un consulente tecnico.

CAPO III

*DOVERI DELLE PARTI E DEI DIFENSORI*

Art. 59

*Doveri di lealtà*

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà. In caso di mancanza a tale dovere da parte dei difensori il giudice ha l'obbligo di riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

**Art. 60**

*Espressioni sconvenienti od offensive*

Nei discorsi e negli scritti presentati al giudice non devono essere incluse espressioni offensive. Il giudice ha il potere di ordinare la cancellazione di tali espressioni, se ne sia fatto uso.

**CAPO IV**

**SPESE E DANNI PROCESSUALI**

**Art. 61**

*Onere delle spese*

Ciascuna delle parti ha l'obbligo di provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che richiede e deve anticiparle per gli altri atti necessari quando la legge e il Giudice pongono l'anticipazione a suo carico.

**Art. 62**

*Condanna alle spese*

Il Giudice con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

**Art. 63**

*Spese eccessive e compensazione*

Nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente il giudice può escludere le spese eccessive o superflue.

Se vi è reciproca soccombenza o ricorrono altri giusti motivi il Giudice può compensare parzialmente o per intero le spese.

Se vi è conciliazione le spese sono compensate.

**Art. 64**

*Spese del processo di esecuzione*

Le spese sostenute dal creditore per procedere alla esecuzione sono a carico dell'esecutato.

**Art. 65**

*Responsabilità aggravata*

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su domanda della altra parte, può condannare il soccombente al risarcimento dei danni liquidandoli d'ufficio nella sentenza.

— 15 —

Art. 66

*Responsabilità di più soccombenti*

Se le parti soccombenti sono più di una il giudice deve condannarle in proporzione al rispettivo interesse nella causa.

Se il Giudice non si pronuncia sulla ripartizione delle spese queste vanno divise in quote eguali tra le parti.

Art. 67

*Cauzioni per le spese*

Il giudice su istanza del convenuto può disporre che l'attore presti idonea cauzione per il rimborso delle spese quando vi è fondato timore che la condanna eventuale possa restare ineseguita.

Titolo IV

ESERCIZIO DELL'AZIONE

Art. 68

*Principio della domanda ed interesse di agire*

Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

Art. 69

*Principio del contraddittorio*

Salvo quanto è previsto per il procedimento in contumacia il giudice non può decidere su alcuna domanda se la parte convenuta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

Art. 70

*Litisconsorzio necessario*

Se la decisione deve pronunciarsi in confronto di più parti, queste devono essere tutte citate. In mancanza il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

Art. 71

*Intervento volontario*

Chiunque può intervenire in un processo tra altre persone purchè abbia un diritto da far valere. Può anche intervenire per sostenere le ragioni di una parte quando vi ha un proprio interesse.

Art. 72

*Intervento su istanza di parte*

Ciascuna parte può chiamare in giudizio un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale richiede garanzia.

Art. 73

*Intervento per ordine del Giudice*

Il giudice può ordinare l'intervento in causa di un terzo al quale la causa sia comune, in qualsiasi stadio e grado del procedimento.

Art. 74

*Momento dell'intervento*

L'intervento spontaneo o a richiesta di parte può avvenire solo in primo grado, o in appello a norma dell'art. 234.

Art. 75

*Estromissione del garantito*

Se il garante compare in giudizio e accetta di assumere la causa, il garantito può essere estromesso se la controparte non si oppone.

Art. 76

*Successione nel processo*

Se nel corso del processo il diritto controverso si trasferisce ad altri per atto tra vivi la causa prosegue tra le parti originarie.

Se il trasferimento del diritto avviene per causa di morte il processo è continuato dal successore o nei suoi confronti.

— 17 —

## Titolo V POTERI DEL GIUDICE

Art. 77

*Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato*

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Tuttavia se l'interesse generale lo richiede il giudice può stabilire su questioni che non sono state poste dalle parti.

Art. 78

*Pronuncia secondo il diritto e secondo equità*

Nel pronunciare sulla causa il Giudice deve attenersi alla legislazione dello Stato. In mancanza di una disposizione legislativa applicabile il Giudice deve attenersi ai principi di diritto islamico; in mancanza di questi deve far ricorso ai principi di giustizia sociale o all'equità.

Art. 79

*Disponibilità delle prove*

Il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti. Se lo ritiene necessario può richiedere o ricercare tutte le prove che siano utili alla decisione.

Art. 80

*Valutazione delle prove*

Il Giudice salvo che la legge disponga altrimenti deve valutare le prove secondo un prudente apprezzamento. Può desumere argomenti di prova dal libero interrogatorio delle parti, dalle ispezioni di persone o cose e da ogni altro elemento di accertamento.

Art. 81

*Pubblicità della sentenza*

Quando la pubblicità della decisione può contribuire a riparare il danno, il giudice può ordinare che della sentenza sia data pubblicazione sulla stampa o diffusione con altri mezzi.

— 18 —

## Titolo VI

### CAPO I

#### ATTI PROCESSUALI

##### Sezione I

#### FORMA DEGLI ATTI

##### Art. 82

###### *Libertà di forma*

Se non è diversamente disposto dalla legge gli atti possono essere compiuti nella forma più idonea allo scopo cui sono diretti.

##### Art. 83

###### *Uso della Lingua Somala*

In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua Somala. Nei casi necessari il giudice può nominare un interprete o un traduttore.

##### Art. 84

###### *Interrogazione del sordo e del muto*

Se deve essere sentito un muto o un sordo o un sordomuto le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto o attraverso una persona capace di comprendere i minorati.

##### Art. 85

###### *Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte*

Gli atti introduttivi del giudizio devono contenere l'indicazione dell'Ufficio Giudiziario cui sono diretti, delle parti, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni. Devono essere sottoscritti dalla parte o dal suo difensore munito di procura.

##### Art. 86

###### *Contenuto del processo verbale*

Il verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute, del luogo e del tempo in cui gli atti sono compiuti, la descrizione di tutte le attività svolte. Esso deve essere sottoscritto dal Cancelliere e dal Giudice a pena di nullità.

— 19 —

Sezione II

L' U D I E N Z A

Art. 87

*Direzione dell'udienza*

L'udienza è diretta dal Giudice che presiede il Collegio, il quale cura che l'udienza sia svolta in modo ordinato e proficuo.

Art. 88

*Udienza pubblica*

L'udienza è pubblica a pena di nullità; ma il Giudice può disporre che essa si svolga a porte chiuse per motivi di sicurezza, ordine pubblico o buon costume.

Art. 89

*Doveri di chi interviene o assiste all'udienza*

Chi interviene all'udienza deve tenere un comportamento corretto e non può portare armi o bastoni.

Art. 90

*Redazione del processo verbale*

Di ciascuna udienza deve essere redatto processo verbale.

Sezione III

LA SENTENZA

Art. 91

*Forma dei provvedimenti in generale*

Salvo che la legge disponga altrimenti i provvedimenti del giudice possono avere qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

Art. 92

*Pronuncia delle sentenze*

*in nome del popolo Somalo e loro contenuto*

Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo Somalo e devono contenere:

1) l'intestazione Repubblica Democratica Somala.

- 2) l'indicazione del Giudice e dell'Ufficio giudiziario.
- 3) l'indicazione delle parti e dei loro difensori.
- 4) le conclusioni.
- 5) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi della decisione.
- 6) il dispositivo, la data e la sottoscrizione del Giudice.

Se alcuno dei Giudici che ha partecipato al processo non può sottoscrivere per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione degli altri componenti del Collegio, purchè sia fatta menzione dello impedimento.

Art. 93

*Pubblicazione e comunicazione della sentenza*

La sentenza è pubblicata mediante deposito nella Cancelleria. Il Cancelliere attesta l'avvenuto deposito e ne dà comunicazione alle parti costituite.

Sezione IV

N O T I F I C H E

Art. 94

*Comunicazioni*

Le comunicazioni sono fatte dal Cancelliere mediante biglietto di cancelleria consegnato al destinatario che ne rilascia ricevuta, o inviato per posta raccomandata o a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario.

Art. 95

*Notificazioni*

Le notificazioni sono fatte dall'Ufficiale Giudiziario mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificare.

Art. 96

*Notificazione in mani proprie*

L'Ufficiale Giudiziario esegue la notificazione consegnando la copia di cui all'articolo che precede nelle mani del destinatario ovunque lo trovi.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'Ufficiale Giudiziario ne dà atto nella relazione e la notifica si considera eseguita.

— 21 —

Art. 97

*Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio*

In caso di irreperibilità del destinatario la copia dell'atto può essere consegnata a persone della famiglia, della casa o dell'ufficio, purchè non minore di 15 anni o palesemente incapace.

Art. 98

*Notificazione a mezzo posta*

Se non è possibile eseguire la notificazione nei modi indicati negli articoli che precedono, l'Ufficiale Giudiziario affigge copia dell'atto nell'albo dell'Ufficio Giudiziario da cui l'atto proviene, e ne dà notizia per posta raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario.

Art. 99

*Notificazione presso il domicilio eletto*

Le notifiche possono essere eseguite presso il domicilio elettivo nei casi in cui questo sia eletto a norma del Codice Civile.

Art. 100

*Notificazione a persona non residente, non dimorante,  
nè domiciliata nella Repubblica*

Se il destinatario non ha residenza o domicilio in Somalia e non vi ha alcun procuratore, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'Ufficio Giudiziario davanti al quale si procede, e mediante spedizione di altra copia al destinatario a mezzo posta raccomandata.

Una terza copia dell'atto è consegnata al Pubblico Ministero che ne curerà la trasmissione al destinatario tramite il Ministero degli Esteri ed i normali canali diplomatici.

Art. 101

*Notificazione a persona di residenza  
e domicilio sconosciuti*

Se sono del tutto ignoti i luoghi di ultima residenza o domicilio del destinatario, la notifica avviene mediante affissione di copia dell'atto nell'Ufficio Giudiziario in cui si procede. Altra copia viene consegnata al Pubblico Ministero.

Nei casi previsti del presente e dal precedente articolo la notifica si ritiene compiuta entro il 30° giorno dal compimento delle formalità descritte.

— 22 —

Art. 102

*Notificazione all'amministrazione dello Stato*

Le notifiche dirette alle Amministrazioni dello Stato si fanno, a meno di disposizioni speciali, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Art. 103

*Notificazioni alle persone giuridiche*

Le notifiche alle persone giuridiche si fanno nella loro sede alla persona fisica che le rappresenta o a chiunque addetto alla sede stessa.

Art. 104

*Notificazione a militari in attività di servizio*

Se il destinatario è un militare in servizio e non è possibile notificargli l'atto in mani proprie, questo viene trasmesso al Pubblico Ministero che ne cura l'invio al Comandante del Corpo al quale il militare appartiene.

Art. 105

*Tempo delle notificazioni*

Le notificazioni a mani proprie possono farsi solo tra le ore sette dal mattino e le ore diciannove.

Art. 106

*Relazione di notificazione*

L'Ufficiale Giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione datata e sottoscritta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

La relazione deve indicare con precisione la persona a cui l'atto è stato consegnato e il nome in cui la notifica è avvenuta.

Art. 107

*Notificazione a mezzo del servizio postale*

In caso di notifica a mezzo posta raccomandata la relazione deve essere parimenti iscritta sull'originale e sulla copia dell'atto e all'originale va allegato l'avviso di ricevimento.

— 23 —

Art. 108

*Notificazione per pubblici proclami o con altri mezzi*

Quando la notifica presenti particolari difficoltà, a causa di numerosi destinatari, di grande urgenza o per altri giustificati motivi, il Giudice può ordinare che la notifica avvenga in modi diversi da quelli previsti negli articoli che precedono.

CAPO II

T E R M I N I

Art. 109

*Termini legali e termini giudiziari*

I termini per il compimento degli atti sono stabiliti dalla legge o dal Giudice, se la legge lo permette.

Se non è dichiarata espressamente la loro perentorietà i termini si intendono ordinatori.

I termini ordinatori possono essere prorogati; i termini perentori non possono essere prorogati nemmeno sull'accordo delle parti.

Art. 110

*Computo dei termini*

Nel computo dei termini a giorni ed ore si escludono il giorno e l'ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi e anni si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

CAPO III

NULLITA' DEGLI ATTI

Art. 111

*Pronuncia di nullità*

Non può essere pronunciata nullità per inosservanza di forma se la nullità non è espressamente comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo; tuttavia la nullità non può mai essere pronunciata se comunque l'atto ha raggiunto lo scopo cui era diretto.

— 24 —

Art. 112

*Rilevabilità e sanatoria della nullità*

Non può essere pronunciata la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che essa sia pronunciata d'ufficio.

Solo la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità per mancanza del requisito stesso.

La nullità non può essere rilevata da chi vi ha dato causa o vi ha rinunciato.

Art. 113

*Nullità derivante dalla costituzione del Giudice  
e dall'intervento del Pubblico Ministero*

La nullità derivanti da vizi nella costituzione del Giudice o nell'intervento del Pubblico Ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio.

Art. 114

*Estensione della nullità*

La nullità di un atto, quando è dichiarata, rende nulli quelli consecutivi che da esso dipendono.

Art. 115

*Nullità della notificazione*

La notificazione è nulla se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.

Art. 116

*Rinnovazione degli atti nulli*

Il Giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando è possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

Con lo stesso provvedimento il Giudice pone a carico dei responsabili della nullità le spese per la rinnovazione degli atti.

Libro Secondo  
PROCESSO DI COGNIZIONE  
Titolo I  
PROCEDIMENTO DI PRIMA ISTANZA  
CAPO I  
INTRODUZIONE DELLA CAUSA  
Sezione I  
CITAZIONE E COSTITUZIONE

Art. 117

*Contenuto della citazione*

Nel giudizio di primo grado la domanda si propone con ricorso per citazione al Giudice competente, il quale tenuto conto del luogo in cui si deve eseguire la notifica dell'atto, fissa l'udienza di comparizione delle parti ed ordina che ne sia data a queste comunicazione.

La comparizione delle parti alla prima udienza è obbligatoria; in essa il giudice esperisce un tentativo di conciliazione della vertenza.

Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, ovvero se non comparendo l'attore, il convenuto non chiede che si proceda in sua assenza, il processo si estingue.

Se il convenuto non compare, il Giudice valutata l'opportunità della sua presenza, può ordinarne l'accompagnamento.

Art. 118

*Decisione secondo equità*

Se la controversia riguarda diritti disponibili le parti possono concordare che il giudice decida seconda equità.

Art. 119

*Contenuto della domanda*

La domanda di cui all'art. 117 deve contenere:

- 1) l'indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

- 2) il nome completo e la residenza dell'attore, il nome completo e la residenza del convenuto, nonché delle persone che rispettivamente li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica la domanda deve contenere la denominazione di essa e l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza, in giudizio.
- 3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda, con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'attore intende avvalersi e dei documenti che esibisce.
- 6) il nome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata rilasciata;
- 7) l'indicazione della data dell'udienza fissata dal giudice per la prima comparizione e l'invito al convenuto a costituirsi nell'udienza indicata.

L'originale della domanda, completo delle elencate indicazioni, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore.

Art. 120

*Iscrizione della causa sul ruolo generale, formazione del fascicolo d'ufficio ed inserzione della nota d'iscrizione nel fascicolo*

Alla ricezione della domanda di cui all'articolo che precede il Cancelliere del Tribunale dinanzi al quale la domanda è proposta iscrive la causa sul ruolo generale e forma il fascicolo d'ufficio inserendovi la nota di iscrizione a ruolo e copia della domanda introduttiva.

Nel fascicolo d'ufficio saranno quindi inseriti a cura del Cancelliere tutti gli atti successivi.

Art. 121

*Termini per comparire*

Tra la data della notifica della citazione e quella della comparizione devono intercorrere almeno i seguenti termini:

- Quindici giorni, se il luogo della notifica si trova nella stessa circoscrizione del Tribunale;
- Trenta giorni, se il luogo della notifica si trova fuori della circoscrizione del Tribunale, ma nello stesso ambito regionale;
- Quaranta giorni se il luogo della notifica si trova fuori della Regione;
- Ottanta giorni se il luogo della notifica si trova in Paese straniero nell'ambito del Continente Africano;
- Centosessanta giorni se il luogo della notifica si trova al di fuori del Continente Africano.

Il Giudice adito nella domanda, a richiesta dell'attore, in particolari casi di urgenza, può con decreto motivato abbreviare fino un terzo i termini di cui innanzi.

— 27 —

**Art. 122**

*Nullità della domanda*

La domanda è nulla se manca o è del tutto incerto uno dei requisiti indicati nell'art. 119 o se e' stato assegnato un termine inferiore a quelli indicati nell'art. 121.

La nullità è sanata dalla comparizione del convenuto, salvi i diritti da questi anteriormente quesiti.

**Art. 123**

*Comparizione delle parti*

All'atto della comparizione attore e convenuto si costituiscono in giudizio, il convenuto propone oralmente o con comparsa le sue difese, eventuali domande riconvenzionali; e l'indicazione dei mezzi di prova dei quali intende avvalersi.

Se intende chiamare un terzo in causa deve farne dichiarazione alla prima udienza.

**Art. 124**

*Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento*

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notifiche e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito o se non vi è procuratore, alle parti nella residenza da esso indicata.

**Art. 125**

*Ritardata costituzione delle parti*

Salvo quanto disposto nell'art. 123 il Giudice può assegnare alle parti un nuovo termine per costituirsi; se una delle parti non si costituisce nel nuovo termine essa viene dichiarata contumace e il processo continua in sua assenza.

**Art. 126**

*Immutabilità del Giudice designato*

Il Giudice designato per la trattazione della causa non può essere sostituito fino alla decisione, salvo impedimento, gravi ragioni di servizio o quando ricorrano motivi di ricsuzione, astensione o responsabilità.

**CAPO II**

**ISTRUZIONE DELLA CAUSA**

**Sezione I**

**POTERI DEL GIUDICE**

**Art. 127**

*Direzione del procedimento*

Il Giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. Egli fissa le udienze successive e i termini entro

— 28 —

Art. 128

*Forma dei provvedimenti*

I provvedimenti emessi dal Giudice nella fase di istruzione hanno la forma di ordinanza; se essi sono pronunciati in udienza si ritengono conosciuti dalle parti presenti. Se qualcuna delle parti non è presente o se l'ordinanza è pronunciata fuori udienza, il Cancelliere ne darà comunicazione entro i tre giorni successivi.

Art. 129

*Effetto e revoca delle ordinanze*

Le ordinanze emesse nel corso dell'istruttoria non pregiudicano la decisione della causa. Esse possono essere sempre modificate e revocate dal Giudice che le ha emesse.

Non sono modificabili nè revocabili le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge o quelle che, sullo accordo delle parti, abbiano pronunciato in materia di cui queste possono disporre, salvo che le parti si accordino successivamente per la modifica o la revoca.

Art. 130

*Ordinanza di condanna a pena pecuniaria*

Le condanne a pena pecuniaria previste dal presente Codice sono pronunziate con ordinanza. Avverso di esse la parte condannata può proporre reclamo allo stesso Giudice che l'ha emesse entro il termine di tre giorni.

Il Giudice decide sul reclamo con ordinanza non impugnabile. Le ordinanze di cui al presente articolo costituiscono titolo esecutivo.

Sezione II

TRATTAZIONE DELLA CAUSA

Art. 131

*Forma della trattazione*

La trattazione della causa davanti al Giudice può essere fatta oralmente; il Giudice può autorizzare lo scambio di comparse scritte, rinviando la trattazione.

Della trattazione della causa si redige processo verbale nel quale si

Art. 132

*Verifica della regolarità della costituzione*

Il Giudice verifica d'ufficio la regolarità delle costituzioni e, quando occorre invita le parti a regolarizzare e completare i documenti offerti in prova.

Se rileva un difetto di rappresentanza o assistenza può assegnare un termine perchè si costituisca la persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, salvo i casi in cui si sia già verificata la decadenza.

Art. 133

*Prima udienza di trattazione*

Nella prima udienza di trattazione le parti possono modificare le domande, le eccezioni, le conclusioni.

Il Giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari ed indica le questioni sulle quali ritiene opportuna la trattazione.

Salvo quanto disposto al primo comma, modifiche della domanda delle eccezioni e delle conclusioni possono essere fatte anche nel corso della causa finchè questa non sia stata assegnata a sentenza.

Art. 134

*Attività istruttoria del Giudice*

Il Giudice emette in udienza i provvedimenti istruttori necessari, ma può anche riservarsi di pronunciarli fuori udienza nei cinque giorni successivi.

Art. 135

*Assegnazione della causa a sentenza*

Se il Giudice ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invita le parti a formulare le proprie conclusioni definitive e assegna la causa a sentenza.

Se invece ritiene che sia necessario assumere mezzi di prova, dispone in conformità fissando l'udienza per l'assunzione.

Sezione III

ISTRUZIONE PROBATORIA

Art. 136

*Nomina del consulente tecnico*

Nei casi in cui il Giudice ritenga necessario avvalersi delle cognizioni di un esperto nomina uno o più consulenti e fissa l'udienza nella quale questi devono comparire.

— 30 —

Art. 137

*Giuramento del consulente*

All'udienza di comparizione il Giudice dopo aver avvertito il consulente delle funzioni che è chiamato a svolgere ed avergli posto i quesiti cui dovrà rispondere, raccoglie giuramento del consulente stesso di adempiere fedelmente il compito affidatogli.

Art. 138

*Attività del consulente*

Il consulente assiste alle udienze alle quali è invitato dal Giudice, compie tutte le indagini necessarie, raccoglie informazioni delle parti, o da terzi e deposita infine relazione scritta esprimendo il suo parere e rispondendo ai quesiti.

Alle operazioni svolte dal consulente possono assistere le parti con i loro difensori e con consulenti di parte.

Art. 139

*Processo verbale*

Di tutte le operazioni svolte dal consulente deve essere redatto processo verbale.

Art. 140

*Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente*

Se il Giudice lo ritiene opportuno può sempre disporre la rinnovazione degli atti compiuti dal consulente e, se del caso, la sostituzione del consulente stesso.

Art. 141

*Assistenza all'udienza e consulenti di parte*

Le parti possono autonomamente nominare un proprio consulente che assista alle operazioni del consulente d'ufficio, senza però poter interloquire o interferire nelle operazioni del consulente d'ufficio. Unitamente alle proprie comparse o deduzioni conclusionali le parti potranno presentare relazioni tecniche dei propri consulenti.

Art. 142

*Tempo, luogo e modo dell'assunzione delle prove*

Nel disporre di mezzi di prova il Giudice stabilisce un'udienza, il luogo e il modo dell'assunzione.

Se l'assunzione non si esaurisce nell'udienza fissata può essere proseguita in un giorno prossimo.

— 31 —

Art. 143

*Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale*

Se i mezzi di prova devono assumersi fuori della circoscrizione del Tribunale, il Giudice può delegare per l'assunzione il Giudice del luogo, ovvero disporre che il proprio ufficio si trasferisca nel luogo dell'assunzione.

Nell'ordinanza di delega il Giudice fissa un termine entro il quale la prova deve essere assunta e l'udienza per la comparizione delle parti davanti a sè per la prosecuzione del giudizio.

Art. 144

*Giudice delegato all'assunzione della prova*

Il Giudice delegato, su istanza della parte interessata, o anche di ufficio, procede all'assunzione del mezzo di prova e ne rimette il verbale al Giudice delegante entro il termine fissato e comunque prima dell'udienza di prosecuzione del giudizio.

Il termine di cui innanzi può essere prorogato ad istanza di parte dal Giudice delegante.

Art. 145

*Le rogatorie dei giudici Somali all'Estero*

Le rogatorie dei Giudici Somali alle autorità estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.

Quando la rogatoria riguarda cittadini Somali residenti all'estero il Giudice delega l'autorità consolare competente.

Art. 146

*Provvedimenti del Giudice delegato*

Il Giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso di essa.

Art. 147

*Assistenza delle parti all'assunzione delle prove*

Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.

— 32 —

Art. 148

*Processo verbale dell'assunzione delle prove*

Della assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale.

Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona dopo le complete generalità del dichiarante e vengono quindi lette al dichiarante che le sottoscrive.

Art. 149

*Decadenza dall'assunzione delle prove*

Se nessuna delle parti si presenta nel giorno fissato per l'inizio o la prosecuzione della prova il Giudice le dichiara decadute dal diritto all'assunzione.

Analogamente provvede su istanza della parte comparsa se non si presenta quella che aveva chiesto l'assunzione della prova.

La parte interessata può nella successiva udienza chiedere la revoca dell'ordinanza che dispone la decadenza dalla prova e il Giudice può revocarla, se ravvisa che la mancata comparizione fu dovuta a gravi motivi.

Art. 150

*Chiusura dell'assunzione delle prove*

Quando l'assunzione è terminata o ne è stata dichiarata la decadenza ai sensi dell'articolo precedente o quando il Giudice ritiene superflua la prosecuzione della prova, ordina la chiusura dell'assunzione.

Art. 151

*Ordine di esibizione alla parte o al terzo*

Il Giudice può ordinare l'ispezione o l'esibizione di cose in possesso di una delle parti o di un terzo; può ordinare altresì l'esibizione di documenti custoditi da terzi quando ne ritenga necessaria l'acquisizione al processo.

Ordinando l'esibizione il Giudice fissa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione stessa.

Art. 152

*Tutela dei diritti del terzo*

Il terzo cui è stata ordinata l'esibizione può opporsi intervenendo nel giudizio, prima del termine fissato per l'esibizione.

Art. 153

*Richiesta d'informazioni alla Pubblica Amministrazione*

Quando lo ritenga necessario il Giudice può chiedere alla Pubblica Amministrazione informazioni scritte relative ad atti e documenti del-

— 33 —

Art. 154

*Disconoscimento della scrittura privata*

Colui contro il quale è prodotta una scrittura a lui attribuita, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.

Art. 155

*Riconoscimento tacito della scrittura privata*

La scrittura prodotta in giudizio si ritiene riconosciuta se la parte cui essa è attribuita è contumace, ovvero se la parte è comparsa e non dichiara di disconoscerla formalmente alla prima udienza di produzione.

Art. 156

*Istanza di verificaione*

La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta può chiedere la verificaione proponendo mezzi di prova o indicando le scritture che possono servire da comparazione.

Il Giudice dispone la custodia del documento, ordina l'acquisizione di eventuali scritture di comparazione e può ordinare alla parte, che ha disconosciuto la scrittura, di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza di un consulente tecnico.

Se la parte rifiuta o non si presenta, la scrittura si ritiene riconosciuta.

Art. 157

*Modo di proposizione della querela di falso*

In qualunque stato e grado del procedimento può essere proposta querela di falso in relazione ad un documento prodotto in giudizio.

Art. 158

*Contenuto della querela di falso*

La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale per proporla.

Art. 159

*Interpello della parte che ha prodotto la scrittura*

Il Giudice che ha ricevuto la querela interpella la parte contro la quale essa è proposta; se questa conferma di volersi avvalere del documento il Giudice dispone gli idonei mezzi istruttori per l'accertamento

— 34 —

In tal caso è obbligatorio l'intervento in causa del Pubblico Ministero.

Se la parte interpellata rinuncia ad avvalersi del documento questo non può essere in alcun modo utilizzato nel giudizio.

Art. 160

*Sequestro del documento*

Prima d'iniziare l'accertamento sul falso il Giudice provvede al sequestro del documento ed a tutte le misure necessarie ad assicurare la sua disponibilità nel corso dell'istruttoria.

Art. 161

*Sospensione del procedimento  
nella quale la querela di falso è proposta*

Il procedimento nel quale è stata proposta querela di falso rimane sospeso fino a che la sentenza sul falso sia passata in giudicato. Tuttavia il giudice, se lo ritiene opportuno e se entrambe le parti lo richiedono, può decidere nel merito unitamente al giudizio sul falso.

Art. 162

*Proposizione della querela di falso  
in appello o dinanzi alla Corte Suprema*

Se la querela di falso è proposta in appello o dinanzi alla Corte Suprema e sono osservate le condizioni di cui agli artt. 158 e 159, il giudizio deve essere sospeso e rimesso al Giudice di prima istanza per l'accertamento sul falso.

Art. 163

*Confessione giudiziale*

La confessione giudiziale può essere spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.

Art. 164

*Confessione spontanea*

La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte di persona, o può essere resa nel corso di interrogatorio non formale, disposto dal Giudice in qualunque stadio o grado del processo.

— 35 —

Art. 165

*Interrogatorio formale*

L'interrogatorio formale deve essere rivolto per articoli separati e specifici.

Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli dedotti negli articoli, salvo che le parti vi concordino.

Art. 166

*Risposta*

La parte interrogata deve rispondere personalmente senza servirsi di scritti preparati anteriormente, ma il Giudice può autorizzarla a consultare note ed appunti quando le circostanze lo richiedono.

Art. 167

*Mancata risposta*

Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza motivo, i fatti dedotti nell'interrogatorio possono ritenersi ammessi.

Art. 168

*Deferimento del giuramento decisivo*

Ciascuna delle parti può deferire all'altra giuramento per decidere la controversia.

Il giuramento deve essere deferito con atto sottoscritto dalla parte e formulato in articoli separati in modo chiaro e specifico.

Art. 169

*Riferimento del giuramento*

Prima di aver dichiarato di essere pronta a giurare la parte cui il giuramento è deferito può riferirlo negli stessi limiti all'altra parte.

Art. 170

*Irrevocabilità*

Chi ha deferito o riferito il giuramento non può revocarlo quando

— 36 —

Art. 171

*Formula del giuramento*

Nei casi previsti dagli articoli che precedono la formula del giuramento non può essere comunemente modificata.

Art. 172

*Prestazione del giuramento*

Il giuramento è prestato personalmente dalla parte davanti al Giudice con formula solenne conforme alla religione professata dal giurante.

Art. 173

*Mancata prestazione del giuramento*

La parte cui è stato deferito o riferito il giuramento e che si rifiuta di prestarlo senza giustificato motivo, soccombe sui punti della controversia oggetto del giuramento.

Art. 174

*Deferimento del giuramento suppletorio*

Il giuramento può essere anche deferito dal Giudice a ciascuna delle parti su qualsiasi punto della controversia.

Il giuramento deferito dal Giudice ad una parte non può da questa essere riferito all'altra parte.

Art. 175

*Rinvio alle norme sul giuramento decisorio*

Salvo quanto disposto dal precedente articolo si applicano al giuramento deferito dal Giudice le disposizioni previste per il giuramento deferito dalla parte.

Art. 176

*Modo di deduzione e ordinanza  
di ammissione della prova per testi*

La prova per testimoni deve essere richiesta mediante indicazione delle persone e dei fatti sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

La parte contro cui la prova è proposta può opporsi o può indicare a sua volta persone da interrogare.

Il Giudice ammette o rigetta la prova indicando, nel primo caso, le

Con l'ordinanza di ammissione il giudice fissa l'udienza e le modalità dell'assunzione.

Art. 177

*Incapacità a testimoniare*

Non possono essere ammesse come testimoni le persone che potrebbero partecipare al giudizio, a tutela di un loro interesse.

Art. 178

*Divieto di testimoniare*

Non possono testimoniare il coniuge della parte, i suoi parenti od affini entro il quarto grado, salvo che la causa non riguardi questioni regolate dagli statuti personali.

Art. 179

*Audizione come testimone dei minori di quindici anni*

Se necessario possono essere sentiti come testimoni i minori degli anni quindici, ma essi non prestano giuramento.

Art. 180

*Giuramento dei testimoni e loro ammonimento*

I testimoni sono esaminati separatamente. Prima della deposizione il Giudice legge loro la formula del giuramento; il testimone giura ripetendo la formula.

Il Giudice dovrà tener conto della religione del testimone e se questi non professa alcuna religione lo inviterà a pronunziare una dichiarazione solenne.

Art. 181

*Identificazione dei testimoni*

Il testimone deve essere preventivamente identificato con il nome e con tutti gli altri elementi utili.

Il Giudice può accertarsi con i mezzi più opportuni della attendibilità del testimone.

Art. 182

*Interrogazione e risposte*

Il Giudice interroga il testimone sui fatti su cui esso è chiamato a deporre, ma può, a istanza di parte o di ufficio, rivolgergli tutte le domande che ritiene utili.

Le parti e il Pubblico Ministero, se presente, non possono interrogare direttamente il testimone.

Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due testi il Giudice può metterli a confronto.

Art. 183

*Mancata comparizione dei testimoni*

Il testimone che regolarmente citato non si presenta può essere condannato ad una pena pecuniaria da Shs. So. 20,00 a 200,00.

La condanna può essere revocata dallo stesso Giudice che l'ha emessa, se il testimone si presenta successivamente adducendo validi motivi di giustificazione.

Art. 184

*Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza*

Se il testimone si rifiuta senza motivo di deporre o appare reticente o palesemente falso il Giudice lo denuncia all'ufficio del Pubblico Ministero. Nei casi più gravi può ordinarne l'arresto.

Art. 185

*Potere del Giudice nel corso della istruzione*

Il Giudice, nel corso dell'istruzione probatoria, può procedere ad ispezione di luoghi, cose mobili e immobili, nonché a ispezioni corporali. In tale attività può farsi assistere da un consulente tecnico, interrogare testimoni e dare tutte le disposizioni necessarie per il buon esito dell'ispezione.

Sezione IV

INTERVENTO DI TERZI E RIUNIONE DI PROCEDIMENTI

Art. 186

*Costituzione del terzo interveniente*

Il terzo che intende costituirsi in processo deve presentarsi in udienza o depositare in Cancelleria una comparsa con le copie per le altre parti, i documenti e la procura. Se la costituzione è avvenuta nella Cancelleria, il Cancelliere è tenuto a darne comunicazione alle parti precedentemente costituite.

— 39 —

**Art. 187**

*Costituzione dopo la prima udienza*

L'intervento del terzo può avvenire fino a che la causa non sia stata assegnata a sentenza. Ma se essa avviene dopo la prima udienza il terzo non può compiere gli atti che non sono più consentiti alle altre parti.

**Art. 188**

*Chiamata di un terzo in causa*

La parte che intende chiamare un terzo in causa deve citarla a comparire alla prima udienza osservando i termini di cui all'art. 121.

Il Giudice quando ne è richiesto può concedere un termine per la chiamata del terzo fissando una nuova udienza.

**Art. 189**

*Chiamata di un terzo per ordine del Giudice*

In ogni momento del processo il Giudice può chiamare un terzo in causa ordinando alle parti di citarlo per una udienza che egli fissa allo scopo.

Se nessuna delle parti provvede alla citazione il Giudice dispone con ordinanza la cancellazione della causa.

**Art. 190**

*Costituzione del terzo chiamato*

Il terzo chiamato in causa si costituisce mediante presentazione o deposito di comparsa.

**Art. 191**

*Riunione di procedimenti relativi  
alla stessa causa e riunione di cause connesse*

Se due o più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso Giudice, il Giudice d'ufficio ne dispone la riunione.

La riunione è disposta dal Presidente del Tribunale se i procedimenti pendono dinanzi a Giudici diversi dello stesso Tribunale.

La stessa disposizione si applica se i procedimenti sono connessi o accessori ai sensi degli Artt. 19 e 20.

CAPO III

DECISIONE DELLA CAUSA

Art. 192

*Discussione della causa*

All'ultima udienza di trattazione destinata alla assegnazione della causa a sentenza, il Giudice dopo aver ascoltato la discussione delle parti, assegna la causa a sentenza.

Art. 193

*Deliberazione della decisione*

La decisione è deliberata in camera di consiglio. Se più Giudici hanno partecipato all'istruzione essi partecipano alla decisione.

La legge stabilisce i casi in cui l'istruzione sia affidata ad un solo Giudice e la decisione ad un collegio giudicante all'uopo nominato.

In caso di decisione collegiale questa è presa a maggioranza di voti; il Presidente del collegio vota per ultimo.

Il contenuto della decisione viene espresso nel dispositivo della sentenza, che, prima della pubblicazione, sarà preceduto dalla stesura della motivazione.

Art. 194

*Esame delle domande ed eccezioni*

Nel deliberare la sentenza il Giudice deve decidere su tutte le domande proposte e le relative eccezioni definendo il giudizio.

Art. 195

*Condanna generica provvisoria*

Se è accertata la sussistenza di un diritto ma è controversa la quantità della prestazione dovuta, il Giudice su istanza di parte può limitarsi a pronunciare condanna generica alla prestazione ordinando che il processo prosegua per la liquidazione.

In tal caso, sempre su istanza di parte, il Giudice può condannare il debitore al pagamento di una somma provvisoria, secondo un suo prudente apprezzamento.

— 41 —

Art. 196

*Forma del provvedimento del Giudice  
quando non definisce la causa*

Nei casi in cui il Giudice non può definire con sentenza una causa assegnata a sentenza, pronuncia ordinanza disponendo opportuni provvedimenti per la prosecuzione del giudizio, l'acquisizione di nuove prove o quant'altro ritenga necessario.

Art. 197

*Ordinanze pronunciate in corso di causa*

Le ordinanze in tal modo pronunciate non pregiudicano la definitiva decisione della causa; sono sempre modificabili o revocabili dallo stesso Giudice che le ha emesse, il quale rimane investito di tutti i poteri per la ulteriore trattazione della causa.

CAPO IV

*ESECUTORIETA' E NOTIFICAZIONE DELLE SENTENZE*

Art. 198

*Esecuzione provvisoria*

La sentenza soggetta ad appello può essere, su istanza di parte, dichiarata provvisoriamente esecutiva con cauzione o senza, se la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi è grave pericolo nel ritardo dell'esecuzione.

L'esecuzione provvisoria deve essere concessa, su istanza di parte, per le sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisionali o a prestazioni alimentari.

Art. 199

*Concessione o revoca  
dell'esecuzione provvisoria in appello*

Se il Giudice di primo grado non ha pronunciato sulla istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte interessata può riproporla al Giudice d'Appello con l'impugnazione principale o con quella incidentale.

Con le stesse forme e allo stesso Giudice di Appello si può chiedere che venga revocata la concessione della esecuzione provvisoria o che

— 42 —

Art. 200

*Modo di notificazione della sentenza*

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per impugnazione, si fa al procuratore costituito o alla parte, a norma dell'art. 124.

CAPO V

*CORREZIONE DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE*

Art. 201

*Casi di correzione*

Il Giudice che ha emesso la sentenza o l'ordinanza, su istanza di parte o anche di ufficio, può sempre procedere alla correzione di errori materiali o di calcolo in cui egli sia incorso nella redazione dei provvedimenti.

Art. 202

*Provvedimenti di correzione*

Alla correzione di cui all'articolo precedente il Giudice provvede con decreto se c'è accordo delle parti in ordine alla correzione; altrimenti provvede con ordinanza dopo aver sentito le parti.

CAPO VI

*IL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA*

Art. 203

*Contumacia dell'attore*

Se l'attore non si costituisce in giudizio il Giudice può ordinare che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarare estinto il processo.

Se tuttavia il convenuto si è costituito e chiede che il processo sia proseguito in assenza dell'attore, il Giudice dichiara la contumacia di quest'ultimo e dispone per la prosecuzione del processo.

Art. 204

*Contumacia del convenuto*

Se il convenuto non si costituisce e il Giudice rileva un vizio nella notifica della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure alla nuova udienza, il Giudice, salvo quanto disposto

all'ultimo comma dell'art. 117 ne dichiara la contumacia ed ordina la prosecuzione del processo.

Se l'ordine di rinnovo della notifica della citazione non viene eseguito dall'attore il Giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue.

#### Art. 205

##### *Notificazione e comunicazione di atti al contumace*

I provvedimenti che dispongono sulla istruzione, le nuove domande, eccezioni o riconvenzionali sono notificate al contumace personalmente.

Tutti gli altri atti si considerano comunicati con il deposito in cancelleria.

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

#### Art. 206

##### *Costituzione del contumace*

La parte dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento mediante deposito di comparsa in cancelleria o presentazione all'udienza fino a che la causa non sia stata assegnata a sentenza. Dopo la costituzione può chiedere al Giudice di essere rimessa in termini per svolgere attività difensive che gli sarebbero precluse.

Il Giudice valutati i motivi che hanno cagionato la contumacia e l'opportunità di accogliere la richiesta di cui innanzi decide su di essa con ordinanza.

### CAPO VII

#### *SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO*

##### Sezione I

#### SOSPENSIONE DEL PROCESSO

#### Art. 207

##### *Sospensione necessaria*

Il Giudice dispone che il processo civile sia sospeso nel caso previsto dall'art. 272 del Codice di Procedura Penale e in ogni altro caso in cui la decisione della causa dipenda dalla risoluzione di un'altra controversia civile o amministrativa.

— 44 —

**Art. 208**

*Sospensione su istanza di parte*

Su istanza concorde di tutte le parti il Giudice può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi.

**Art. 209**

*Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione*

Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata la data in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di quattro mesi dalla cessazione della causa di sospensione.

L'istanza si propone, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui innanzi, al Giudice che aveva iniziato il processo o al Presidente dell'Ufficio.

**Art. 210**

*Effetto della sospensione*

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento; i termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata per la prosecuzione.

**Sezione II**

**INTERRUZIONE DEL PROCESSO**

**Art. 211**

*Morte o perdita di capacità della parte prima della costituzione*

Se prima della costituzione sopravviene la morte o la perdita di capacità di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione del rapporto di rappresentanza, il processo è interrotto salvo che coloro ai quali spetta proseguirlo si costituiscono volontariamente o vengono citati dall'altra parte.

**Art. 212.**

*Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace*

Il processo è parimenti interrotto se uno degli eventi di cui all'articolo che precede si verifica nel corso dell'istruzione.

Se si verifica invece dopo che la causa è stata assegnata a sentenza esso non ha effetto sulla decisione.

— 45 —

Art. 213

*Morte o impedimento del procuratore*

La morte, la radiazione o sospensione dall'albo del Procuratore legale interrompono il processo finchè la parte non si costituisca personalmente o nominj un altro Procuratore.

La revoca della procura o la rinuncia ad essa non sono cause di interruzione.

Art. 214

*Riassunzione del processo*

Il processo interrotto per uno dei motivi di cui agli articoli che precedono può essere riassunto ad istanza di una delle parti entro il termine di tre mesi dal verificarsi della interruzione.

Art. 215

*Estinzione del processo*

In caso di interruzione si applica la disposizione di cui all'art. 210. Se il processo non viene proseguito a riassunto entro i termini previsti dalle norme che precedono, esso viene dichiarato estinto.

Sezione III

ESTINZIONE DEL PROCESSO

Art. 216

*Rinuncia agli atti del giudizio*

Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio fatta da tutte le parti senza riserve o condizioni.

Sull'accordo delle parti, o anche d'ufficio, il Giudice provvede con ordinanza non impugnabile alla liquidazione delle spese.

Art. 217

*Estinzione del processo per inattività delle parti*

Il processo si estingue anche per inattività delle parti, se nessuna di esse si costituisce o, se essendosi costituite le parti, nessuna di esse compare nè alla prima udienza nè a quella successivamente fissata dal Giudice.

Il processo si estingue altresì se le parti non osservano i termini per la riassunzione dopo la sospensione del processo.

L'estinzione è dichiarata dal Giudice con ordinanza o con sentenza ed opera di diritto.

— 46 —

Art. 218

*Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza*

Il provvedimento che dichiara l'estinzione è comunicato alle parti; contro di esso è ammesso reclamo allo stesso Giudice che lo ha emesso, il quale può revocare il provvedimento stesso.

Art. 219

*Mancata comparizione all'udienza*

Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta alla udienza, il Giudice fissa una nuova udienza per la loro comparizione; se le parti non si costituiscono nemmeno a tale udienza il processo si estingue.

Art. 220

*Effetto dell'estinzione del processo*

L'estinzione del processo non estingue l'azione; ma rende inefficaci gli atti compiuti; le prove raccolte possono essere eventualmente valutate dal Giudice in un nuovo processo, secondo il suo prudente apprezzamento.

Le spese del processo estinto cedono a carico delle parti che le hanno anticipate.

**Titolo II**

**IMPUGNAZIONI**

**CAPO I**

**MEZZI D'IMPUGNAZIONE**

Art. 221

*Mezzi d'impugnazione*

I mezzi per impugnare le sentenze sono: l'appello, il ricorso alla Corte Suprema, la revocazione, l'opposizione all'esecuzione.

Art. 222

*Cosa giudicata formale*

Si dice passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad impugnazione, tranne nell'ipotesi di revocazione.

— 47 —

Art. 223

*Termini per l'impugnazione*

Il termine per proporre l'impugnazione è di giorni 30; esso è perentorio e decorre dalla data in cui la sentenza è stata notificata. Indipendentemente dalla notifica nessuna impugnazione può essere proposta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 93.

Art. 224

*Luogo della notifica dell'impugnazione*

L'impugnazione deve essere notificata alla controparte nel luogo da essa indicato quale propria residenza nell'atto introduttivo o nella comparsa di risposta del giudizio di 1° grado, salvo quanto disposto dall'art. 200.

Art. 225

*Integrazione del contraddittorio*

Se la sentenza pronunciata fra più parti è stata impugnata solo nei confronti di una di esse, il Giudice, quando occorre, ordina l'integrazione del contraddittorio fissando un termine per la notifica dell'impugnazione anche alle altre parti.

Art. 226

*Impugnazione incidentale*

La parte contro la quale la sentenza è stata impugnata e le altre parti indicate nell'articolo che precede possono proporre nello stesso processo impugnazione incidentale contro la sentenza.

Il termine di trenta giorni per le impugnazioni incidentali decorre dalla data della notifica dell'impugnazione principale.

Art. 227

*Riunione delle impugnazioni separate*

Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite in un solo processo.

Art. 228

*Sospensione dell'esecuzione*

L'esecuzione delle sentenze, quando non è ordinata l'esecuzione provvisoria, rimane sospesa se è proposto appello; gli altri tipi di impugnazione non sospendono l'esecuzione salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge.

— 48 —

Art. 229

*Effetto dell'estinzione del procedimento di impugnazione*

L'estinzione del processo di impugnazione fa passare il giudicato la sentenza impugnata.

CAPO II

A P P E L L O

Art. 230

*Appellabilità delle sentenze*

Possono essere impugnate con appello, purchè l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti, le sentenze pronunciate in 1° grado dai Tribunali Distrettuali e Regionali.

Art. 231

*Corte d'Appello*

Per l'appello contro le sentenze dei Tribunali Distrettuali e Regionali è competente la Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede il Giudice che ha pronunciato la sentenza.

Art. 232

*Forma dell'appello*

L'appello si propone mediante citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi dell'impugnazione, presentata al Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale la trasmette senza indugio al Giudice d'appello, unitamente al fascicolo del giudizio di 1° grado, corredato del provvedimento impugnato.

Art. 233

*Modo di proporre l'appello incidentale*

L'appello incidentale si propone mediante comparsa di risposta all'impugnazione principale.

Art. 234

*Intervento in appello*

Nel giudizio di appello è ammesso l'intervento dei terzi che potrebbero fare opposizione alla esecuzione della sentenza a tutela dei propri

— 49 —

Art. 235

*Domande ed eccezioni nuove*

Nel giudizi di appello non possono proporsi domande nuove, e, se proposte, devono essere rigettate di ufficio; possono invece essere proposte nuove eccezioni, nuove documentj e indicati mezzi di prova non prodotti in 1° grado.

Possano essere richiesti gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Art. 236

*Decadenza dalla domanda e dalle eccezioni non riproposte*

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di 1° grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte in appello.

Art. 237

*Forma e termini della costituzione in appello*

La costituzione in appello avviene nei modi e nelle forme indicati per il giudizio di 1° grado.

Art. 238

*Improcedibilità dell'appello*

Se l'appellante non si costituisce alla 1<sup>a</sup> udienza il Giudice rinvia la causa a una prossima udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione all'appellante; se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile.

Art. 239

*Attività istruttoria del Giudice di Appello*

Il Giudice di Appello, alla 1<sup>a</sup> udienza fissata per il procedimento, verifica la regolare costituzione delle parti, ordina quando occorre l'integrazione del contraddittorio e la notifica a eventuali altre parti ai sensi dell'art. 70. Dichiara, nel caso previsto dall'articolo che precede l'improcedibilità dell'appello; dichiara altresì la contumacia dell'appellato quando questi non sia comparso e dà con ordinanza tutti i provvedimenti necessari per la prosecuzione del procedimento.

In ogni caso, ordinando se necessario la comparizione delle parti,

— 50 —

Art. 240

*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria*

Il Giudice d'appello provvede sull'istanza eventualmente ad esso proposta ai sensi dell'art. 199 Cpv. relativamente alla esecuzione provvisoria o alla sospensione di essa.

Art. 241

*Rimessione della causa a sentenza*

Esaurita l'istruttoria del giudizio di appello il Giudice fissa un'udienza per l'assegnazione della causa a sentenza. In tale udienza le parti precisano le proprie conclusioni dopo di chè la causa viene assegnata a sentenza.

Art. 242

*Rimessione della causa al Giudice di primo grado*

Il Giudice d'appello può con sentenza rimettere la causa al primo Giudice solo se riscontra la nullità dell'atto introduttivo del primo giudizio o di un qualunque atto che non può essere rinnovato in appello; la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado; un difetto di competenza o l'erroneità della dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado.

Art. 243

*Rinvio alle norme relative al procedimento di 1° grado*

Salvo quanto previsto nell'art. 235, nel disporre l'assunzione di nuove prove, il Giudice d'appello osserverà le norme dettate per il giudizio di 1° grado.

Art. 244

*Applicabilità delle norme dettate per il giudizio di 1° grado*

Tutte le norme dettate per il giudizio di 1° grado sono applicabili al giudizio d'appello se non incompatibili con le disposizioni di questo capo.

Art. 245

*Appello inammissibile o improcedibile*

L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine fissato dall'art. 199 Cpv.

— 51 —

CAPO III

RICORSO ALLA CORTE SUPREMA

Art. 246

*Sentenze impugnabili dinanzi alla Corte Suprema e motivi di ricorso*

Sono impugnabili con ricorso alla Corte Suprema le sentenze di seconda istanza e quelle di prima istanza contro le quali non è ammesso l'appello:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione o alla competenza,
- 2) per violazione o falsa applicazione di norme di legge;
- 3) per nullità della sentenza o del procedimento;
- 4) per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.

Art. 247

*Altri casi di ricorso alla Corte Suprema*

La legge dispone gli altri casi in cui le decisioni giurisdizionali possono essere impuginate con ricorso alla Corte Suprema.

Art. 248

*Ricorso nell'interesse della legge*

Anche se le parti interessate non hanno proposto ricorso alla Corte Suprema o vi hanno rinunciato questo può essere proposto dall'ufficio del Procuratore Generale nell'interesse della legge. In tal caso le parti possono intervenire per sostenere o resistere al ricorso.

Art. 249

*Termine per proporre ricorso*

Il termine per proporre ricorso è di trenta giorni dalla data di notifica. Se la sentenza non è stata notificata, il ricorso diviene improponibile decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Art. 250

*Sottoscrizione del ricorso e il suo contenuto*

Il ricorso alla Corte Suprema deve essere sottoscritto da un avvocato o procuratore iscritto all'albo e deve contenere:

- 1) L'indicazione delle generalità e della residenza delle parti;
- 2) Gli estremi della sentenza impugnata;
- 3) L'esposizione sommaria dei fatti dell'

- 4) I motivi del ricorso con la indicazione delle norme di diritto su cui essi si fondano;
- 5) L'indicazione della procura se essa è conferita con atto separato.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni provoca l'inammissibilità del ricorso.

Art. 251

*Elezione di domicilio*

La parte ricorrente elegge domicilio presso l'avvocato o procuratore che la rappresenta; le notificazioni vengono eseguite mediante deposito presso la cancelleria della Corte.

Art. 252

*Notificazione del ricorso*

Il ricorrente deve a sua cura notificare il ricorso alla parte o alle parti contro cui esso è proposto.

Art. 253

*Deposito del ricorso*

Il ricorso, a pena di improcedibilità deve essere depositato nella Cancelleria della Corte che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ad esso devono essere unite copia autentica della sentenza impugnata, la procura rilasciata al difensore, la quietanza comprovante il deposito della tassa dovuta oppure il decreto di ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio.

Art. 254

*Trasmissione del fascicolo*

La Cancelleria della Corte che ha ricevuto il ricorso con i documenti di cui all'articolo precedente deve trasmettere il relativo fascicolo d'ufficio immediatamente alla Cancelleria della Corte Suprema.

Art. 255

*Controricorso*

La parte contro la quale il ricorso è diretto può proporre contro-ricorso notificandolo al ricorrente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica del ricorso principale.

Il controricorso va redatto secondo le norme dettate all'art. 250; esso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte entro dieci giorni dall'avvenuta notifica. In mancanza di controricorso la parte che non lo ha presentato è solo ammessa alla discussione orale.

Art. 256

*Sospensione dell'esecuzione*

Il ricorso alla Corte Suprema non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia la Corte Suprema e la stessa Corte che ha emessa la sentenza per giustificati motivi, sentite le parti e disposta se del caso una cauzione possono temporaneamente sospendere l'esecuzione.

Art. 257

*Fissazione dell'udienza per la discussione  
del ricorso e comunicazione alle parti*

Il Presidente della Corte fissa l'udienza per la discussione del ricorso e il cancelliere della Corte ne dà comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima.

Art. 258

*Relazione sulla causa e discussione*

All'udienza fissata un Giudice relatore nominato dal Presidente riferisce sulla causa; quindi il Presidente ammette le parti ad illustrare i motivi del ricorso e del controricorso.

Terminata la discussione la Corte delibera in camera di Consiglio la sentenza, salvo che il Presidente ritenga opportuno rinviare la decisione ad un prossima udienza.

Art. 259

*Decisione della Corte Suprema*

Se ricorrono i casi previsti dalla legge, la Corte dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso, confisca il deposito e provvede sulle spese. Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto.

Se la Corte ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito cassa la sentenza impugnata.

Se rigetta il ricorso condanna il ricorrente alla perdita del deposito e alle spese, salvo che ritenga opportuno compensare queste ultime.

Se accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata e decide definitivamente nel merito se la causa è sufficientemente istruita; in caso contrario la Corte può direttamente sottoporre ad esame i fatti della causa e disporre anche mezzi istruttori, ovvero, solo in caso di assoluta necessità, può rinviare la causa al Tribunale che ha pronunciato la sentenza disponendo che la nuova trattazione sia affidata ad un Giudice diverso.

Art. 260

*Deposito della sentenza e notifica*

La sentenza viene depositata nella cancelleria della Corte; dell'avvenuto deposito il cancelliere dà notizia alle parti interessate mediante notifica; il fascicolo con tutti gli atti è restituito al Tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata unitamente a copia del dispositivo della sentenza della Corte Suprema che dovrà essere annotato a margine della sentenza impugnata.

Art. 261

*Rinuncia*

Prima dell'inizio della relazione sulla causa di cui all'art. 258 le parti possono rispettivamente rinunciare al ricorso o al controricorso.

Art. 262

*Riassunzione della causa*

Entro un anno della pubblicazione della sentenza della Corte Suprema ciascuna delle parti può, in caso di rinvio al Tribunale della sentenza impugnata, riassumere dinanzi a questo la causa.

In caso di estinzione della causa la sentenza della Corte Suprema conserva la sua efficacia vincolante.

Art. 263

*Procedimento in sede di rinvio*

Nel giudizio di rinvio proseguito davanti al Tribunale che emise la sentenza impugnata le parti riassumono la stessa posizione processuale che avevano nel primo giudizio.

Art. 264

*Principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema*

Il Giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema.

— 55 —

Art. 265

*Regolamenti di giurisdizione e competenza*

Le stesse modalità di cui gli articoli che precedono si osservano per i regolamenti di competenza e di giurisdizione.

CAPO IV

R E V O C A Z I O N E

Art. 266

*Casi di revocazione*

Le sentenze passate in giudicato possono essere impugnate per revocazione nei seguenti casi:

- 1) se sono effetto di dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute e dichiarate false dopo la sentenza;
- 3) se dopo la sentenza sono stati trovati documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore o per colpa dell'avversario;
- 4) se la sentenza è effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
- 5) se la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato.

Art. 267

*Revocazione proponibile dal Pubblico Ministero*

Nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, questi ha facoltà di impugnare la sentenza per revocazione nei seguenti casi:

- 1) quando non abbia partecipato al giudizio;
- 2) quando vi è palese collusione tra le parti per frodare la legge.

Art. 268

*Proposizione della domanda*

La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata

La citazione deve contenere il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione di uno dei casi previsti nell'art. 266.

La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale e accompagnata dalla quietanza del versamento del deposito della tassa dovuta.

Art. 269

*Rinvio alle norme dettate per il procedimento di primo grado*

Si osservano, in quanto non incompatibili, le disposizioni dettate per il procedimento di primo grado.

Art. 270

*Sospensione dell'esecuzione*

Il Giudice della revocazione può su istanza di parte, sentita la controparte e disposta eventualmente una cauzione, sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata con revocazione.

Il Giudice della revocazione se dichiarata inammissibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi condanna l'attore alla perdita del deposito e alle spese.

Se invece accoglie la revocazione, ordina la restituzione del deposito e decide nel merito della causa, revocando gli effetti della sentenza impugnata.

Art. 271

*Impugnazione della sentenza di revocazione*

La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.

Essa è tuttavia soggetta agli altri mezzi di impugnazione se non sono decorsi i termini.

— 57 —

Libro Terzo  
PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I  
PROCEDIMENTI SOMMARI

CAPO I  
PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

Art. 272

*Titolo esecutivo*

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata il Giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

- 1) se il diritto è fondato su prova scritta;
- 2) se il credito riguarda onorari o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo;
- 3) se il credito riguarda onorari per prestazioni professionali.

L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notifica al debitore deve avvenire fuori del territorio della Repubblica.

Art. 273

*Prove scritte*

Sono prove scritte idonee a norma dell'articolo precedente le polizze, le promesse unilaterali, le scritture private, gli estratti di conti bancari nonchè gli estratti di scritture contabili debitamente autenticate e bollate.

Art. 274

*Prove scritte per i crediti dello Stato e degli enti pubblici*

Per i crediti dello Stato o di Enti Pubblici sono prove idonee i libri o i registri della Pubblica Amministrazione con l'attestazione di regolare tenuta. Sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dallo Ispettore del Lavoro.

— 58 —

Art. 275

*Parcella delle spese*

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 dell'art. 272 la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e delle prestazioni.

Il Giudice che accoglie la domanda, deve controllare che la parcella sia conforme alle tariffe professionali.

Art. 276

*Giudice competente*

Per il procedimento di ingiunzione è competente il Giudice che sarebbe competente per la domanda in via ordinaria.

Art. 277

*Contenuto della domanda di ingiunzione*

La domanda di ingiunzione deve contenere i requisiti di cui all'art. 119, ed essere accompagnata dai documenti posti a suo fondamento.

Art. 278

*Integrazione della domanda*

Il Giudice che ritiene insufficientemente provata la domanda può chiedere a chi l'ha proposta l'integrazione della prova o può, in mancanza rigettare la domanda di ingiunzione.

Il rigetto non preclude la riproposizione della domanda sia per ingiunzione che in via ordinaria.

Art. 279

*Del provvedimento e termine per l'adempimento*

Se ricorrono le condizioni previste all'art. 272 e la prova è sufficiente il Giudice con decreto ingiunge all'altra parte di pagare o di consegnare le cose richieste entro il termine di giorni dieci, avvertendo che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che in mancanza di opposizione si procederà all'esecuzione forzata.

Per gravi motivi il termine può essere ridotto alla metà; nel decreto vengono liquidate anche le spese del procedimento e ne viene ingiunto il pagamento.

— 59 —

Art. 280

*Autorizzazione dell'esecuzione*

Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, o atto ricevuto da notaio, il Giudice ingiunge al debitore di pagare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione forzata e fissando un termine ai soli fini dell'opposizione.

Copia della domanda e del decreto viene notificata a cura della parte al debitore; se la notifica non viene eseguita nel termine di trenta giorni il decreto diviene inefficace; ma la domanda può essere riproposta.

Art. 281

*Modo di proporre l'opposizione*

L'opposizione si propone davanti al Giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione, osservando le disposizioni sulla introduzione della causa. Nella causa di opposizione l'opponente diviene attore e la parte che ha proposto la domanda e ha ottenuto il decreto d'ingiunzione è convenuta.

Si osservano le disposizioni dettate per il giudizio ordinario, ma i termini di comparizione sono ridotti alla metà.

Art. 282

*Mancanza di opposizione*

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito o se l'opponente non si presenta all'udienza il Giudice dichiara esecutivo il decreto, dopo aver accertato la regolarità della notifica.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo non può essere più proposta opposizione.

Art. 283

*Concessione dell'esecuzione provvisoria*

Salvo i casi previsti dall'art. 280 su istanza di parte può essere sempre concessa dal Giudice l'esecuzione provvisoria con o senza deposito di cauzione.

Parimenti a istanza dell'opponente il Giudice può sospendere l'esecuzione provvisoria.

— 60 —

Art. 284

*Efficacia esecutiva del decreto*

Se l'opposizione è rigettata il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva.

Se l'opposizione è accolta solo in parte il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza che conclude il procedimento.

Art. 285

*Efficacia del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo*

I decreti dichiarati esecutivi costituiscono titolo per la assegnazione di immobili prevista dal Codice Civile.

CAPO II

CONVALIDA DI SFRATTO

Art. 286

*Intimazione di sfratto per morosità*

In caso di mancato pagamento del canone di affitto alla scadenza stabilita il locatore può intimare al conduttore licenza di sfratto per morosità anche prima del termine del contratto.

Art. 287

*Notifica*

La intimazione di sfratto per morosità deve essere notificata al conduttore personalmente unitamente alla citazione a comparire in giudizio.

Art. 288

*Giudice competente*

La competenza del Giudice dinanzi al quale il conduttore moroso deve essere convenuto si determina in base al canone stabilito per la intera durata del contratto.

Art. 289

*Forma della citazione a comparire*

La forma della citazione a comparire è la stessa che quella prescritta per l'introduzione del giudizio di primo grado.

— 61 —

Art. 290

*Mancata comparizione del locatore*

Se il locatore non si presenta all'udienza fissata dal Giudice per la comparizione cessano gli effetti della intimazione.

Se il conduttore non compare o comparendo non si oppone il Giudice, convalida lo sfratto e dispone con ordinanza che in calce alla citazione sia apposta la formula esecutiva. Nella stessa ordinanza il Giudice, a richiesta del locatore può ingiungere il pagamento dei canoni scaduti.

Art. 291

*Opposizione del conduttore*

Se il conduttore compare e si oppone al pagamento con eccezioni fondate il Giudice, riservandosi di decidere sulla intimazione di sfratto, ordina la prosecuzione del giudizio per la decisione di merito nelle forme del giudizio di primo grado.

Art. 292

*Rinvio alle leggi speciali sulla locazione*

L'effettivo rilascio dell'immobile locato, a seguito di intimazione di sfratto convalidata, è subordinato alle disposizioni delle leggi speciali sulla locazione.

CAPO III

*PROCEDIMENTI CAUTELARI*

Sezione I

S E Q U E S T R I

Art. 293

*Autorizzazione del sequestro giudiziario*

Il Giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

- 1) di beni mobili o immobili o di aziende quando ne è controversa la proprietà ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro temporanea gestione;
- 2) di libri, registri, documenti, campioni e di ogni altra cosa idonea a provare un diritto controverso, quando è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

— 62 —

Art. 294

*Sequestro conservativo*

Il Giudice, su istanza del creditore che ha fondato motivo di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del debitore o delle somme a lui dovute nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Art. 295

*Sequestro anteriore alla causa e sequestro in corso di causa*

Il sequestro conservativo può essere richiesto sia anteriormente alla causa che nel corso di una causa già iniziata.

Nel primo caso il Giudice se accoglie l'istanza provvede con decreto e fissa un'udienza per la convalida del provvedimento ordinando la comparizione dell'istante e del debitore.

Art. 296

*Cauzione*

Sia nel provvedimento che autorizza il sequestro, sia nel successivo provvedimento di convalida il Giudice può disporre che l'istante depositi idonea cauzione. Negli stessi provvedimenti il Giudice dispone per la custodia dei beni sequestrati.

Art. 297

*Inefficacia del provvedimento che autorizza il sequestro*

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non è eseguito entro trenta giorni dalla sua pronuncia.

Art. 298

*Revoca del sequestro conservativo*

Il debitore può ottenere la revoca del sequestro versando idonea cauzione per l'ammontare del credito e delle spese relative.

— 63 —

Art. 299

*Vendita delle cose deteriorabili*

Se le cose sequestrate sono soggette a deterioramento il Giudice può disporre la vendita e il prezzo ricavato rimane sotto sequestro in luogo delle cose vendute.

Sezione II

ACCERTAMENTI PREVENTIVI

Art. 300

*Assunzione preventiva di prove*

Chi ha fondato motivo di ritenere che stiano per mancare prove che possono essere necessarie in una causa da proporsi in futuro, può chiedere al Giudice che ne disponga l'acquisizione.

Art. 301

*Istanza*

L'istanza si propone al Giudice che sarebbe competente per la causa da proporre; l'acquisizione avviene nei modi e con le forme previste per il raccoglimento delle prove in giudizio ed essa può essere successivamente fatta valere nella causa dopo che questa sarà stata proposta.

Sezione III

PROCEDIMENTI D'URGENZA E POSSESSORI

Art. 302

*Provvedimenti di urgenza*

Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo accorrente per far valere un suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pericolo imminente e irreparabile, può chiedere al Giudice tutti quei provvedimenti di urgenza che appaiono idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione che seguirà sul merito.

Art. 303

*Giudice competente*

L'istanza di cui all'articolo che precede deve essere diretta al Giudice che sarebbe competente per la causa in merito.

Il Giudice, se ritiene fondato il motivo, sentita se occorre la controparte, concede i provvedimenti richiesti fissando il termine perentorio entro il quale deve essere iniziato il giudizio di merito. Se questo non viene iniziato in detto termine i provvedimenti concessi divengono inefficaci.

Art. 304

*Procedimenti possessori*

La stessa procedura di cui agli articoli che precedono può essere seguita per azioni possessorie tendenti alla reintegrazione o alla manutenzione del possesso di cose immobili, o alla denuncia di nuova opera prevista dall'art. 770 del Codice Civile.

CAPO IV

INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

Art. 305

*Domande di interdizione o inabilitazione*

La domanda per interdizione o inabilitazione delle persone semi-inferme di mente si propone nel Tribunale Regionale del luogo dove la persona risiede.

Art. 306

*Provvedimento del Giudice*

Il Giudice, con l'intervento del Pubblico Ministero e disposti gli opportuni accertamenti medici, provvede con decreto dopo aver valutato le effettive condizioni mentali dell'interdicendo o inabilitando.

Art. 307

*Amministrazione dei beni*

Con lo stesso provvedimento il Giudice nomina un tutore o curatore e dà ogni disposizione idonea alla amministrazione dei beni della persona sottoposta a tutela.

Art. 308

*Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione*

Con le stesse formalità può procedersi alla revoca dell'interdizione o inabilitazione se sono venute a cessare le cause che l'avevano provocata.

— 65 —

CAPO V

ASSENZA E MORTE PRESUNTA

Art. 309

*Dichiarazione di assenza o morte presunta*

Se una persona è data come dispersa in mare o in operazioni di guerra, ovvero essa è scomparsa senza dare più notizie di sé, il Giudice può a istanza di parte o del Pubblico Ministero, secondo i casi emettere dichiarazione di assenza o di morte presunta. Con la stessa dichiarazione il Giudice dà tutte le disposizioni relative ai beni della persona dichiarata assente o morta presunta.

Leggi speciali stabiliscono il periodo minimo di scomparsa dopo il quale può chiedersi la predetta dichiarazione.

Art. 310

*Revoca delle dichiarazioni d'assenza e di morte presunta*

Entrambi le dichiarazioni sono revocate e gli effetti di esse vengono a cessare se la persona dichiarata assente o morta presunta ricompare.

Art. 311

*Pubblicità della dichiarazione di assenza e morte presunta*

La dichiarazione di assenza o morte presunta deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Repubblica e fatta conoscere con altri mezzi di pubblicità.

TITOLO II

EFFICACIA DELLE SENTENZE STRANIERE

CAPO I

DELIBAZIONE

Art. 312

*Giudice competente alla delibazione*

Chi vuol far valere nella Repubblica Democratica Somala una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla Corte d'Appello nella quale la sentenza deve avere attuazione.

La dichiarazione di efficacia può essere anche richiesta per via diplomatica.

Nel giudizio conseguente è obbligatorio l'intervento del Pubblico

Art. 313

*Condizione per la dichiarazione di efficacia*

La Corte d'Appello prima di dichiarare l'efficacia della sentenza straniera deve accertare:

- 1) che il giudizio si sia svolto con la osservanza delle norme sulla giurisdizione vigenti nel Paese in cui esso è stato instaurato;
- 2) che le parti si siano regolarmente costituite in quel giudizio o che la contumacia sia stata dichiarata in conformità della legge;
- 3) che la sentenza sia passata in giudicato;
- 4) che essa non sia contraria ad altra sentenza pronunciata da Giudice Somalo;
- 5) che non sia pendente davanti al Giudice Somalo altro giudizio per lo stesso oggetto e fra le stesse parti istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
- 6) che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico Somalo.

Art. 314

*Efficacia delle sentenze straniere*

Se, in base alle condizioni indicate nell'articolo che precede, il Giudice dichiara l'efficacia della sentenza straniera essa diviene titolo esecutivo nella Repubblica Democratica Somala.

Art. 315

*Assunzione di mezzi di prova disposti da Giudici stranieri*

La richiesta di assunzione di mezzi di prova da parte di Giudici stranieri deve essere diretta alla Corte d'Appello del luogo dove la prova deve essere assunta; la Corte provvede con decreto, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 316

*Citazione davanti ad autorità straniera*

La notificazione di citazione a comparire davanti ad Autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato Estero è autorizzata ed eseguita a cura del Pubblico Ministero del luogo in cui la notificazione si deve eseguire.

— 67 —

### Titolo III ARBITRATO

Art. 317

#### *Arbitrato*

Le parti possono fare decidere da arbitri le controversie tra loro insorte tranne quelle relative a diritti indisponibili; se le parti hanno concordemente deciso di rimettere agli arbitri una controversia, nessuna di esse può ricorrere al giudice prima che sia iniziato l'arbitrato.

Art. 318

#### *Compromesso*

La decisione concorde di rimettere agli arbitri la risoluzione di una controversia deve risultare da atto scritto e contenere l'oggetto determinato dalla controversia.

Art. 319

#### *Clausola di compromesso*

La decisione di cui all'articolo che precede, che assume in nome di compromesso, può essere inserita come clausola in un contratto, o in un atto successivo in previsione delle controversie che possono sorgere in conseguenza del contratto stesso. Tale clausola non può essere inclusa nei contratti collettivi di lavoro, nè può escludere la competenza del Giudice ordinario dalle controversie relative a diritti indisponibili.

Art. 320

#### *Arbitri*

Gli arbitri possono essere uno o più, purchè di numero dispari.

Il compromesso, o la clausola relativa inserita in un contratto, deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

Art. 321

#### *Nomina degli arbitri*

Quando, e norma del compromesso, gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse può notificare, a mezzo dell'ufficiale Giudiziario, all'altra la nomina dei propri arbitri.

La parte che ricevuto la notifica deve a sua volta, entro il termine di

— 68 —

In mancanza di ciò, la parte che ha proceduto alle proprie nomine può ricorrere al Presidente del Tribunale Regionale competente per territorio chiedendo la nomina degli arbitri della controparte.

Il presidente del Tribunale Regionale, sentite le parti e presa visione del compromesso, provvede con ordinanza non impugnabile.

Art. 322

*Sostituzione*

Se per un qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, e non sono previste sostituzioni dal compromesso, si provvede con la procedura di cui all'articolo che precede.

Art. 323

*Capacità degli arbitri*

Gli arbitri devono essere cittadini somali; non possono essere arbitri i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che hanno subito l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 324

*Accettazione ed obblighi degli arbitri*

L'accettazione degli arbitri deve essere redatta per iscritto o per sottoscrizione del compromesso. Gli arbitri devono depositare la sentenza arbitrale nel termine stabilito nell'art. 331; in mancanza di ciò, ed in caso di rinuncia all'incarico senza giustificato motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni.

Art. 325

*Diritti degli arbitri*

Gli arbitri hanno diritto dal rimborso delle spese sostenute ed all'onorario per l'opera prestata nella misura stabilita nel compromesso e accettata dalle parti.

Art. 326

*Ricusa e astensione*

Si applicano agli arbitri le disposizioni sulla ricusa e l'astensione stabilite per i Giudici ordinari, ma la parte non può ricusare l'arbitro

Art. 327

*Procedimento arbitrale*

Gli arbitri, nel corso del procedimento, hanno gli stessi poteri attribuiti al Giudice ordinario per quanto riguarda l'interrogatorio delle parti, l'esame dei testimoni e l'acquisizione delle prove. In tali loro attività devono, per quanto è possibile, osservare le disposizioni di legge in materia di procedura civile.

Gli arbitri non possono comunque concedere sequestri nè altri provvedimenti cautelari.

Art. 328

*Sentenza arbitrale*

Gli arbitri sono tenuti a deliberare la loro sentenza entro 90 giorni dalla nomina; se non sono stati nominati contemporaneamente il termine decorre dalla data dell'ultima nomina. Il termine, sull'accordo delle parti, può essere prorogato fino al doppio.

Se entro il termine stabilito o prorogato gli arbitri non raggiungono una decisione la loro nomina decade e le parti sono libere di procedere ad altro arbitrato o di deferire al Giudice la risoluzione della controversia.

Art. 329

*Motivazione della sentenza arbitrale*

La sentenza arbitrale può essere motivata sia secondo diritto che secondo equità, anche se le parti non hanno espressamente conferito agli arbitri tale facoltà.

Essa comunque deve essere conforme ai criteri di decisione precisati nell'art. 1 n. 2 del Codice Civile.

Art. 330

*Forma e contenuto della sentenza arbitrale*

La sentenza arbitrale, deve essere redatta per iscritto e contenere:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) l'esposizione dei fatti e dei motivi;
- 3) la sottoscrizione di tutti gli arbitri e l'indicazione delle rispettive nomine;
- 4) la data e il luogo in cui è stata deliberata.

Art. 331

*Deposito della sentenza*

Entro 10 giorni dalla sua deliberazione la sentenza, a cura degli arbitri, deve essere depositata alla Cancelleria del Tribunale Regionale del luogo in cui è stata deliberata. Il Presidente del Tribunale Regionale, accertata la regolarità del deposito, attribuisce con suo decreto efficacia esecutiva alla sentenza arbitrale; tale decreto deve essere immediatamente successivo al deposito.

Art. 332

*Impugnazione*

La sentenza arbitrale può essere impugnata dinanzi alla Corte d'Appello competente per territorio solo per i seguenti motivi;

- 1) nullità per mancanza di uno dei requisiti indicati nell'art. 330;
- 2) inosservanza del termine indicato nell'art. 328;
- 3) revocazione per uno dei motivi indicati nell'art. 266.

L'impugnazione deve essere proposta entro il termine di trenta giorni dal deposito della sentenza.

Il Presidente della Corte d'Appello può, su richiesta della parte che ha proposto l'impugnazione, sospendere l'esecuzione.

Art. 333

*Conciliazioni stragiudiziali*

Le conciliazioni stragiudiziali concluse tra le parti spontaneamente o tramite i rappresentanti degli uffici politici di città, villaggi e quartieri acquistano validità ed efficacia esecutiva mediante registrazione nella Cancelleria del Tribunale Distrettuale del luogo in cui la conciliazione è avvenuta.

**Titolo IV**

**PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO**

Art. 334

*Forma della domanda e del provvedimento*

I provvedimenti non contenziosi, che debbono essere pronunciati in Camera di Consiglio si richiedono con ricorso al Giudice competente ed hanno forma di decreto salvo che la legge disponga altrimenti.

— 71 —

Art. 335

*Provvedimento*

Il Giudice, assunte le opportune informazioni e sentito quanto è prescritto il Pubblico Ministero, formula il provvedimento estendendo il decreto in calce al ricorso.

Art. 336

*Opposizioni o reclami*

Il decreto di cui all'articolo che precede ha efficacia esecutiva se avverso di esso non sono stati opposti reclami dalle parti o dal Pubblico Ministero entro dieci giorni dalla sua pubblicazione mediante deposito in Cancelleria.

Art. 337

*Revocabilità del provvedimento*

I decreti emessi a norma di questo capo possono essere sempre modificati o revocati dallo stesso giudice che li ha emessi.

Libro Quarto

PROCEDIMENTO D'ESECUZIONE

Titolo I

CAPO I

*TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO*

Art. 338

*Titolo esecutivo*

L'esecuzione forzata può aver luogo solo in forza di un titolo esecutivo e per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

- a) le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- b) i verbali di conciliazione giudiziale e gli altri verbali di conciliazione ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- c) le cambiali nonchè gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- d) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.

Art. 339

*Attestazione di efficacia*

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, i verbali di conciliazione e gli atti ricevuti da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti da parte del Cancelliere o notaio o altro ufficiale della seguente formula: «Il presente titolo ha efficacia esecutiva».

La firma dell'attestante deve essere convalidata dall'apposizione del sigillo della Cancelleria, del notaio o del pubblico ufficiale.

L'attestazione di cui al primo comma può rilasciarsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione o ai suoi successori con indicazione in calce della persona alla quale è stata rilasciata.

Del rilascio dell'attestazione il Cancelliere, notaio o pubblico ufficiale deve prendere nota sull'originale dell'atto.

Art. 340

*Copie in forma esecutiva*

Non può rilasciarsi senza giusto motivo, più di una attestazione di efficacia esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori attestazioni sono chieste dalla parte interessata, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 338, al capo dell'ufficio che ha pronunciato il provvedimento o sottoscritto il verbale di conciliazione, e nei casi in cui alla lettera d) dello stesso articolo al giudice competente nella cui circoscrizione l'atto è stata formato.

Sull'istanza si provvede con decreto.

Il Cancelliere, notaio od altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato con decreto del capo dell'ufficio o del giudice competente a norma del secondo comma ad una pena pecuniaria non superiore a Somalì 500.

Il decreto di condanna costituisce titolo esecutivo.

Art. 341

*Efficacia contro gli eredi*

Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia esecutiva contro i suoi eredi dal momento in cui è loro notificato dal creditore.

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 342

*Notifica del precetto*

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del precetto al debitore o ai suoi eredi personalmente, salvo in caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Tuttavia, se vi è pericolo nel ritardo, il giudice può autorizzare col decreto di cui all'art. 350, l'esecuzione immediata senza notifica del precetto.

Il precetto non è comunque necessario quando l'esecuzione forzata venga iniziata direttamente contro il debitore entro un anno dalla data del verbale di conciliazione, della sentenza e degli altri provvedimenti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 338, o dalla data di scadenza del termine per l'adempimento delle obbligazioni di cui alle lettere c) e d) dello stesso articolo.

Art. 343

*Forma del precetto*

Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di giorni dieci, con avvertimento che in mancanza si procederà all'esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti e del loro domicilio, degli estremi del titolo esecutivo, dell'ammontare della somma di cui si chiede il pagamento, e della data di avvenuta attestazione di efficacia esecutiva da parte del Cancelliere, del notaio od altro pubblico ufficiale competente.

Se si tratta di cambiale o di altro titolo di credito di cui alla lettera c) dell'art. 338, il precetto deve contenere la trascrizione integrale del titolo stesso, con la certificazione dell'Ufficiale Giudiziario che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

Il precetto deve contenere, inoltre la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel luogo ove ha sede il Giudice competente per l'esecuzione. In mancanza di tale indicazione, le eventuali notificazioni alla parte istante si fanno presso la Cancelleria del Giudice stesso.

Il precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo procura-

— 74 —

**Art. 344**

*Cessazione dell'efficacia del precetto*

Il precetto diventa inefficace se, nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione, non è iniziata l'esecuzione.

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 440.

**Art. 345**

*Termine del precetto*

Salvo i casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 342, non si può iniziare l'esecuzione forzata se non sia decorso il termine indicato nel precetto.

**CAPO II**

**ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE**

**Art. 346**

*Giudice dell'espropriazione*

L'espropriazione forzata è diretta dal Giudice del luogo in cui si trovano i beni da espropriare, ovvero, in caso di espropriazione di crediti, del luogo ove risiede il terzo debitore.

Competente è il Giudice Distrettuale se la sentenza da eseguire è stata pronunciata da un Giudice Distrettuale e il Giudice Regionale se è stata pronunciata da un Giudice Regionale.

Se l'espropriazione forzata è fondata su un titolo diverso dalla sentenza competente è il Giudice Distrettuale o il Giudice Regionale, a seconda che il valore del titolo sia non superiore o superiore agli Sh. So. 3.000

**Art. 347**

*Fissazione dell'udienza*

Quando la legge richiede o il Giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il Giudice stesso fissa con decreto l'udienza nella quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire danti a lui.

Il decreto è comunicato alle parti dal Cancelliere.

Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il Giudice fissa una nuova udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.

#### Art. 348

##### *Forma della domanda e delle risposte*

Le domande e le istanze, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte al Giudice oralmente quando avvengono all'udienza, o con ricorso da depositarsi in Cancelleria negli altri casi.

#### Art. 349

##### *Forma dei provvedimenti*

Salvo che la legge non disponga altrimenti, i provvedimenti del Giudice sono dati con ordinanza, che può essere dal Giudice stesso modificata o revocata finchè non abbia avuto esecuzione.

Per le ordinanze del Giudice si osservano le disposizioni di questo Codice, in quanto applicabili.

#### Art. 350

##### *Inizio dell'espropriazione*

Salvo l'ipotesi prevista nell'art. 372, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.

L'autorizzazione al pignoramento è richiesta dal creditore al Giudice mediante ricorso depositato nella Cancelleria insieme al titolo esecutivo e all'eventuale precetto.

Nel caso in cui sia stato notificato il precetto, il ricorso non può essere presentato se non decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 343.

Il Giudice, accertata la validità formale del titolo e dell'eventuale precetto, autorizza con decreto il pignoramento.

— 76 —

## Art. 351

*Fascicolo dell'espropriazione*

Il Cancelliere, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione a pignoramento, forma per ogni procedimento di espropriazione un fascicolo nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal Giudice, dal Cancelliere e dell'Ufficiale Giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

## Art. 352

*Pignoramento*

Il pignoramento consiste in una ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla espropriazione ed i frutti di essi.

## Art. 353

*Pagamento nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario*

Il debitore può evitare il pignoramento versando all'Ufficiale Giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di versarli al creditore, sia pure con la riserva di ripetere la somma versata qualora non dovuta.

## Art. 354

*Conversione del pignoramento*

In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere al Giudice di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

Il Giudice determina con ordinanza, sentite le parti, la somma da sostituire al bene pignorato; e dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento, e che la somma versata dal debitore vi sia sottoposta in loro sostituzione.

## Art. 355

*Riduzione del pignoramento*

Quando il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il Giudice, su istanza del debitore od anche d'ufficio, sentiti il creditore pignorante ed i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.

Art. 356

*Avviso di creditori iscritti*

Il creditore pignorante deve entro cinque giorni dall'avvenuto pignoramento, notificare ai creditori che sui beni pignorati vantino un diritto di prelazione risultante da pubblici registri un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.

Qualora risulti che sui beni sottoposti al pignoramento sia stato precedentemente eseguito un sequestro conservativo, l'avviso di cui al comma precedente deve essere notificato anche al sequestrante.

L'originale dell'avviso deve essere depositato nella Cancelleria del Giudice entro cinque giorni dell'avvenuta notificazione. In mancanza della prova di tale notificazione, il Giudice non può provvedere alla vendita.

Art. 357

*Intervento*

Possono intervenire nell'esecuzione, oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, anche gli altri creditori, ancorchè non privilegiati.

L'intervento si fa con ricorso al Giudice, contenente l'indicazione del credito, del titolo di esso, la dichiarazione di residenza e la elezione di domicilio nel luogo in cui il Giudice ha sede.

Al ricorso debbono essere allegati i titoli comprovanti il credito.

Art. 358

*Effetti dell'intervento*

L'intervento dà diritto a partecipare all'espropriazione o alla distribuzione della somma ricavata e, qualora l'interventore sia munito di titolo esecutivo, dà anche diritto a sostituirsi nell'espropriazione al creditore pignorante nel caso in cui questi si renda inattivo.

Art. 359

*Cumulo dei mezzi di espropriazione*

Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge ma il debitore può chiedere al Giudice, il quale decide con ordinanza non impugnabile, che sia determinato il mezzo di espropriazione.

CAPO III

ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

Art. 360

*Indicazione dei beni del debitore*

Il creditore che vuole procedere ad espropriazione mobiliare, deve indicare anche sommariamente, nel ricorso di cui all'art. 348, quali beni di proprietà del debitore intende siano sottoposti al pignoramento e la località ove essi si trovano.

Il Giudice, nell'autorizzare il pignoramento ai sensi dell'art. 350, manda per l'esecuzione all'Ufficiale Giudiziario addetto al suo ufficio, oppure ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria se la località ove deve aver luogo l'esecuzione è diversa dalla sede dell'ufficio.

Copia del decreto è consegnata a tal fine dal Cancelliere all'Ufficiale Giudiziario che dovrà procedere.

Art. 361

*Ricerca delle cose da pignorare*

L'Ufficiale Giudiziario, munito della copia del decreto di cui all'articolo precedente, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.

Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Può infine ricercare le cose da pignorare che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

Quando sorgono difficoltà, l'Ufficiale Giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.

Il creditore pignorante ha facoltà di assistere al pignoramento.

Art. 362

*Cose mobili assolutamente impignorabili*

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

- a) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
- b) i vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di casa e di cucina, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi;
- c) i commestibili ed i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle persone indicate nel numero precedente;
- d) gli strumenti, gli oggetti ed i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;
- e) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
- f) le decorazioni al valore, i libri, i registri ed in genere gli scritti di famiglia, salvo che formino parte di una collezione.

I beni patrimoniali e demaniali dello Stato non possono essere in nessun caso sottoposti a pignoramento nè a sequestro.

#### Art. 363

##### *Cose mobili relativamente impignorabili*

Le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio o la coltivazione del medesimo possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili, tuttavia il Giudice, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostruzione.

#### Art. 364

##### *Cose pignorabili in particolari circostanze*

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

#### Art. 365

##### *Scelta delle cose da pignorare*

Il pignoramento, quando non v'è pregiudizio per il creditore, deve essere preferibilmente eseguito sulle cose indicate dal debitore.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e quelle cose che ritiene di più sicura realizzazione.

### Art. 366

#### *Forma del pignoramento*

L'ufficiale Giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 352, descrive le cose pignorate determinandone approssimativamente il valore, e fa relazione delle disposizioni date per la custodia e la conservazione delle cose pignorate, a norma dell'articolo seguente.

Se il debitore non è presente, l'ingiunzione è rivolta ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore degli anni quattordici e non palesemente incapace, alla quale viene consegnato un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore.

In mancanza di tali persone, l'ufficiale Giudiziario affigge tale avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale, colla copia del decreto recante l'autorizzazione al pignoramento, deve essere depositato dall'Ufficiale Giudiziario procedente nella cancelleria del Giudice entro cinque giorni dal compimento delle operazioni.

### Art. 367

#### *Custodia dei beni mobili pignorati*

L'Ufficiale Giudiziario deve consegnare al Cancelliere il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento.

Per la conservazione delle altre cose l'Ufficiale Giudiziario provvede, trasportandole in un luogo di pubblico deposito oppure affidandole ad un custode, che può essere anche una delle parti, qualora non sia possibile affidare la custodia a persona diversa e la controparte presente non si opponga.

Il custode assume l'obbligo di conservare i mobili pignorati a disposizione della giustizia e non può usarne senza autorizzazione del Giudice.

### Art. 368

#### *Tempo del pignoramento*

Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni dichiarati festivi per legge, nè prima delle ore 6 e dopo le ore 18, salvo che non sia data autorizzazione dal Giudice.

Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.

— 81 —

Art. 369

*Richiesta di pignoramento successivo*

Qualora il ricorso di cui all'art. 350 sia diretto contro persona che risulti aver subito altro pignoramento tuttora efficace, il Giudice limita la sua autorizzazione ai residui beni del debitore, se sono stati indicati.

In caso negativo, la richiesta viene allegata al fascicolo formato in base al primo pignoramento ed ha effetto di un intervento rispetto ai beni colpiti da tale pignoramento.

Il creditore può chiedere che il Giudice autorizzi l'Ufficiale Giudiziario a compiere una ricognizione, al fine di reperire e pignorare altri beni del debitore non colpiti dal precedente pignoramento.

Art. 370

*Provvedimento per l'assegnazione e per l'autorizzazione della vendita*

Depositato il verbale di pignoramento, il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del creditore pignorante, del debitore, dei creditori intervenuti e degli altri eventuali interessati.

Il Cancelliere dà notizia della fissazione dell'udienza alle parti mediante biglietto di Cancelleria.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita. Se concorrono giusti motivi, il giudice può concedere al debitore il pagamento rateale del debito o un termine per adempiere.

Su richiesta del creditore precedente o di altro creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il Giudice dispone la vendita all'incanto, stabilendone il giorno, l'ora, la località ed il prezzo base.

La vendita mobiliare è eseguita dall'Ufficiale Giudiziario. Se questo è impedito il Giudice può delegare un ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Art. 371

*Vendita di frutti pendenti*

La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.

Delle cose indicate nell'art. 363 il Giudice può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda.

— 82 —

Art. 372

*Vendita del pegno*

Salve le disposizioni speciali del Codice Civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno si seguono le norme del presente Codice; ma l'espropriazione deve essere sempre preceduta dalla notifica del precetto. La vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta dal pignoramento; in tal caso il creditore deve presentare al Giudice istanza di vendita entro il termine di efficacia del precetto.

Art. 373

*Pubblicità dell'Ordinanza di vendita*

L'Ordinanza di vendita deve essere affissa per estratto, a cura del Cancelliere, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la vendita, all'albo dell'Ufficio Giudiziario e pubblicata, nello stesso termine, in un quotidiano a diffusione nazionale.

Il Giudice, ove lo ritenga opportuno, può disporre altre forme di pubblicità.

La pubblicità è fatta a spese di parte.

Art. 374

*Modalità della vendita*

L'incaricato della vendita deve anzitutto fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendere, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti separati, secondo la convenienza, sulla base del prezzo fissato dal Giudice.

L'aggiudicatario è tenuto a pagare immediatamente il prezzo offerto e l'importo delle spese di registrazione del verbale; in mancanza, la sua offerta è considerata nulla e resta valida la precedente maggiore offerta.

Delle operazioni compiute l'incaricato della vendita redige verbale che deve essere immediatamente depositato nella Cancelleria del Giudice insieme con la somma ricavata dalla vendita e con quella necessaria per la registrazione del verbale.

— 83 —

Art. 375

*Nuovo incanto*

Quando una cosa messa all'incanto rimane invenduta, il Cancelliere ne dà notizia al Giudice, il quale, sentite ove occorra le parti, fissa un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Art. 376

*Distribuzione della somma ricavata*

Avvenuto il deposito del verbale di vendita e della somma ricavata, il Giudice fissa con decreto l'udienza per procedere alla distribuzione della somma stessa.

Dell'udienza il Cancelliere dà tempestiva comunicazione al creditore istante, al debitore escusso ed alle altre parti intervenute.

Nell'udienza il Giudice, se vi è un solo creditore, dispone a favore del medesimo il pagamento di quanto gli spetta.

In caso di pluralità di creditori, la somma ricavata è distribuita fra essi dal Giudice, avuto riguardo alle eventuali cause legittime di prelazione.

Se, dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti, rimane alcuna somma il Giudice dispone la consegna al debitore escusso.

Nel caso che sorgano controversie tra le parti circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il Giudice, dopo una sommaria istruttoria nelle forme ordinarie, decide con sentenza.

Il Giudice può procedere alla distribuzione della somma ricavata non controversa, salvo che non ritenga opportuno sospendere totalmente la distribuzione sino alla risoluzione delle controversie.

CAPO IV

*ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI*

Art. 377

*Forma del pignoramento presso terzi*

Il creditore che intende sottoporre a pignoramento crediti del debitore verso terzi o cose del debitore che sono in possesso di terzi deve indicare, del ricorso di cui all'art. 350, le cose e le somme su cui intende

Il Giudice, nell'autorizzare con decreto il pignoramento presso il terzo delle cose e delle somme indicate dal ricorrente, intima al terzo di non disporre delle medesime senza suo ordine.

Con lo stesso decreto ordina la comparizione del creditore istante, del debitore e del terzo davanti a sè, affinché il terzo faccia la dichiarazione di cui all'art. 381 in contraddittorio con le altre parti.

Copia del ricorso e del decreto è notificata, a cura del Cancelliere, al debitore ed al terzo, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nello stesso termine il Cancelliere dà comunicazione del decreto al creditore istante.

#### Art. 378

##### *Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato*

Se il credito pignorato è garantito da pegno, chi detiene la cosa data in pegno è tenuto a non eseguire la riconsegna senza ordine del Giudice.

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato, a cura del creditore istante nei libri fondiari.

#### Art. 379

##### *Crediti impignorabili*

Non possono essere pignorati crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del Giudice e per la parte da lui determinata nel decreto di autorizzazione.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazioni, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

La retribuzione, le altre indennità e gli assegni di quiescenza dei lavoratori dipendenti da privati, dallo Stato e dagli Enti Pubblici possono essere pignorati:

- a) fino alla concorrenza di un terzo, valutato al netto di ritenute, se si procede per causa di alimenti;
- b) fino alla concorrenza di un quarto, valutato al netto delle ritenute, negli altri casi.

Il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate nei paragrafi precedenti, non può in ogni caso colpire una quota superiore ad un terzo.

Art. 380

*Obblighi del terzo*

Del giorno in cui gli è stato notificato l'atto di cui all'art. 377, il terzo è soggetto, relativamente alle cose ed alle somme di lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode.

Art. 381

*Dichiarazione del terzo*

Con dichiarazione dell'udienza, il terzo personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve specificare di quali somme è debitore e di quali cose si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Se si tratta di somme dovuta dalle persone ed enti indicati nel terzo comma dell'art. 379, colui che rende la dichiarazione deve anche specificare l'importo, valutato al netto di ritenute, delle somme che il dipendente percepisce continuativamente in relazione al rapporto di impiego o di lavoro, a titolo di stipendio, salario, retribuzione o pensione.

Il terzo deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui. In tal caso il Giudice ordina la comparizione davanti a se anche del sequestrante.

Art. 382

*Mancata dichiarazione del terzo*

Se il terzo non comparisce all'udienza stabilita, il Giudice ne rinvia la comparizione ad altra udienza, di cui il Cancelliere dà comunicazione alle parti mediante biglietto di Cancelleria.

Se il terzo non comparisce nemmeno a questa udienza o comparendo rifiuta di rendere la dichiarazione, il Giudice può ritenere il silenzio come dichiarazione affermativa, e prendere con ordinanza non impugnabile i provvedimenti di cui agli articoli 386 e 387.

Art. 383

*Contestata dichiarazione del terzo*

Se intorno alla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni, il Giudice sospende con ordinanza il processo esecutivo e provvede all'istruzione e decisione della causa relativa alla contestazione nelle forme ordinarie del processo di cognizione.

Se in tale sede viene accertata l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, il Giudice fissa con ordinanza l'udienza di comparizione delle parti per proseguire l'esecuzione.

Art. 384

*Pluralità di pignoramenti*

Nel caso in cui il terzo risulti aver subito altro pignoramento riguardante lo stesso debitore e che sia tuttora efficace, si applicano le disposizioni di cui all'art. 369.

Art. 385

*Intervento*

L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli art. 357 e 358.

L'intervento deve aver luogo non oltre l'udienza fissata per la dichiarazione del terzo.

Art. 386

*Vendita di cose dovute dal terzo*

Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il Giudice provvede per la vendita in conformità degli artt. 370 e seguenti.

Art. 387

*Assegnazione di crediti*

Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni oppure di somme che si maturano periodicamente derivando dai rapporti di cui all'art. 379, il Giudice le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori, siano alla concorrenza dei loro crediti.

Nei casi indicati all'art. 379, il terzo deve dare immediatamente comunicazione al Giudice dell'eventuale cessazione od interruzione del rapporto d'impiego o di lavoro o di qualunque altra causa determinante la cessazione o l'interruzione dei pagamenti in favore del debitore.

Art. 388

*Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato*

Se il credito assegnato è garantito da pegno, il Giudice dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario.

— 87 —

Art. 389

*Annotazione*

Se il credito assegnato è garantito da ipoteca, il Giudice ordina che il provvedimento di assegnazione sia annotato nei libri fondiari a cura del creditore istante.

CAPO V

*ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE*

Art. 390

*Forma del pignoramento immobiliare*

Nel caso in cui il creditore intenda far pignorare beni immobili di proprietà del debitore, deve, nel ricorso di cui all'art. 350, indicare esattamente gli immobili stessi, specificando la loro natura, la località ove si trovano, il numero del registro fondiario, se iscritti, e tre almeno dei loro confini

Al ricorso debbono essere uniti, oltre al titolo esecutivo, l'eventuale precetto ed il certificato delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sui beni da pignorare.

Nel decreto che autorizza il pignoramento, il Giudice fa al debitore l'ingiunzione prevista dall'art. 352.

Il pignoramento avviene mediante notifica, a cura del Cancelliere, del ricorso e decreto al debitore. Appena avvenuta la notifica, l'ufficiale Giudiziario deve depositare in cancelleria l'originale dell'atto.

Art. 391

*Trascrizione del pignoramento immobiliare*

Entro cinque giorni dall'avvenuto deposito del ricorso e decreto notificato ai sensi dell'articolo precedente, il cancelliere deve provvedere alla trascrizione di tale atto, presentato copia autentica del medesimo, insieme con le relative note, al competente ufficio dei libri fondiari.

Art. 392

*Limitazione della espropriazione*

Se un creditore ipotecario estende il pignoramento ad immobili non ipotecati a suo favore, il Giudice può applicare il disposto dell'art. 355, oppure può sospendere la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.

Art. 393

*Custodia dei beni pignorati*

Con la notifica dell'atto di cui all'art. 390, il debitore è costituito custode degli immobili pignorati e di tutti gli accessori, comprese le parti-  
nenze ed i frutti, senza diritto a compenso.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il  
Giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una  
persona diversa dal debitore.

In questo caso spetta al custode un compenso che viene stabilito con  
decreto del Giudice.

Art. 394

*Modo della custodia*

Il debitore ed il terzo nominato custode debbono rendere il conto  
della loro gestione a norma dell'art. 412.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se  
non sono autorizzati dal Giudice.

Con l'autorizzazione del Giudice il debitore può continuare ad abi-  
tare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a  
lui ed alla sua famiglia.

Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il  
Giudice può anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei  
limiti dello stretto necessario, e ciò fino al momento dell'aggiudicazione.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono date dal Giudice  
sentite le parti e gli altri interessati.

Art. 395

*Richiesta di pignoramento successivo*

Nel caso di richiesta di successivo pignoramento immobiliare si ap-  
plicano le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 369.

Art. 396

*Condizione e tempo dell'intervento*

Possono intervenire, a norma dell'art. 357, tutti coloro che nei con-  
fronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine e  
condizione.

L'intervento non ha effetto se avviene dopo l'udienza prevista dall'art. 414.

Art. 397

*Provvedimento per la fissazione della vendita*

Depositato il verbale di pignoramento, il Giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione del creditore pignorante, del debitore dei creditori intervenuti e degli altri interessati.

Il Cancelliere dà notizia della fissazione dell'udienza alle parti mediante biglietto di cancelleria.

All'udienza fissata le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita. Se concorrono giusti motivi, il Giudice può concedere al debitore il pagamento rateale del debito o un termine per adempiere.

Su richiesta del creditore procedente o di altro creditore munito di titolo esecutivo il Giudice dispone la vendita dell'immobile all'incanto a norma degli articoli seguenti.

Art. 398

*Contenuto del provvedimento che dispone la vendita*

Il Giudice, sentito quando occorra un esperto, stabilisce:

- a) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
- b) il prezzo base dell'incanto;
- c) il giorno e l'ora dell'incanto;
- d) l'ammontare della cauzione, in misura non inferiore a un decimo del prezzo base e quello approssimativo delle spese di vendita;
- e) il termine entro il quale i relativi depositi debbono essere effettuati;
- f) la misura minima degli aumenti da apportarsi alle offerte;
- g) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dovrà essere depositato, e le modalità del deposito;

- h) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonchè le eventuali forme di pubblicità straordinaria.

L'ordinanza deve, a cura del Cancelliere, essere notificata ai creditori iscritti non comparsi, ed essere comunicata secondo le forme di cui all'art. 397.

Art. 399

*Delega a compiere la vendita*

Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro Giudice, con l'ordinanza che dispone la vendita il Giudice può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al Giudice del luogo ove è situata.

In tale caso copia dell'ordinanza è trasmessa dal Cancelliere al Giudice delegato per procedere alla vendita.

Art. 400

*Persone ammesse agli incanti*

Ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte agli incanti purchè abbia prestato la cauzione e depositato l'ammontare approssimativo delle spese di vendita a norma dell'ordinanza di cui all'art. 398.

Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le spese gli vengano restituiti dopo la chiusura dell'incanto.

Art. 401

*Modalità dell'incanto*

L'incanto ha luogo dinanzi al Giudice nella sala delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Subito dopo ciascuna offerta il Giudice fa successivamente, a distanza di un minuto l'uno dall'altro, tre inviti ai partecipanti, all'incanto ad aumentare l'offerta stessa. Quando è trascorso un minuto dall'ultimo invito senza che sia fatta una maggiore offerta, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Ogni offerente cessa di essere obbligato per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.

— 91 —

Art. 402

*Dichiarazione di residenza  
o elezione di domicilio dell'aggiudicatario*

L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il Giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essere fatte in Cancelleria.

Art. 403

*Offerte dopo l'incanto*

Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera del venti per cento quello raggiunto nell'incanto.

L'offerente deve presentare nella Cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, deve prestare cauzione in misura non inferiore ad un decimo del prezzo offerto e depositare l'ammontare approssimativo delle ulteriori spese di vendita, che viene determinato dal Cancelliere.

Si applica, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio di cui all'art. 401 la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 404

*Nuovo incanto*

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte in aumento di cui all'articolo precedente, il Giudice fissa con decreto l'udienza in cui dovrà aver luogo il nuovo incanto che si aprirà sul prezzo base risultante dalla migliore offerta.

Il Cancelliere dà al decreto pubblicità nelle forme previste all'art. 397.

L'incanto si svolge nelle forme previste dall'art. 401 e l'aggiudicazione al migliore offerente è definitiva.

Art. 405

*Versamento del prezzo*

L'aggiudicatario deve versare il prezzo, al netto della cauzione già versata, nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'art. 398.

Se l'immobile è stato aggiudicato ad un creditore ipotecaria, o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il Giudice può limitare con decreto il versamento alla parte residua del prezzo.

Art. 406

*Trasferimento del bene espropriato*

Avvenuto il versamento del prezzo, il Giudice pronuncia decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, ed ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Il decreto contiene altresì la ingiunzione al debitore e al custode di rilasciare l'immobile venduto.

Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita nei libri fondiari, e titolo esecutivo per il rilascio.

Art. 407

*Inadempienza dell'aggiudicatario*

Se il prezzo non viene versato nel termine e modo stabiliti, il Giudice dichiara con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione da questi versata a titolo di multa e fissa una nuova udienza per l'audizione delle parti a norma dell'art. 397.

Il Cancelliere, oltre a comunicare il decreto all'aggiudicatario, ne dà pubblico avviso secondo le forme previste dall'art. 397.

Per il nuovo incanto si procede a norma dell'art. 397 e seguenti.

Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, il Giudice, sentite le parti interessate, condanna con decreto l'aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza.

Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori che non trovassero utile collocazione nella distribuzione della somma ricavata o, in loro mancanza, del debitore.

— 93 —

Art. 408

*Provvedimento nel caso di incanto negativo*

Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni creditore, nel termine di dieci giorni, può fare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente.

Art. 409

*Contenuto della istanza di assegnazione*

L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di una somma non inferiore alle spese di esecuzione, all'ammontare di eventuali crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente ed al prezzo dell'immobile fissato dal Giudice nel decreto che dispone la vendita.

Art. 410

*Rinnovo dell'incanto deserto*

Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il Giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.

All'udienza, se vi è differenza tra il credito dell'istante ed il prezzo fissato per l'immobile, il Giudice invita l'assegnatario a versare l'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il Giudice pronuncia il decreto di trasferimento. All'udienza di cui al n. 2, se non vi sono domande di assegnazione, il Giudice dispone l'amministrazione giudiziaria oppure ordina che si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il Giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente.

Art. 411

*Nomina dell'amministratore giudiziario*

L'amministratore giudiziario dell'immobile è disposto per un tempo non superiore a tre anni; è affidata ad uno o più creditori, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono. Alla scadenza del termine, deve essere proceduto a nuovo incanto.

Su richiesta di tutte le parti, il Giudice può concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.

L'amministrazione può cessare prima del termine indicato nel primo comma se il creditore pignorante o altro dei creditori chiede che si proceda a nuovo incanto.

#### Art. 412

##### *Rendiconto*

L'amministratore ha gli obblighi del custode e, salvo che non vi rinunci ha diritto ad un compenso che è liquidato dal Giudice con decreto.

Alla fine di ogni trimestre, se il Giudice non crede di fissare altro termine, l'amministrazione deve presentare in Cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal Giudice.

Al termine della gestione deve presentare il rendiconto finale. I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal Giudice.

A tale scopo, appena presentato il conto, il Giudice fissa l'udienza per l'audizione delle parti in merito al conto presentato e per la risoluzione delle contestazioni che possono sorgere in merito ad esso.

I provvedimenti del Giudice sono dati con ordinanza non impugnabile.

#### Art. 413

##### *Assegnazione delle rendite*

Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il Giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 414 e seguenti.

#### Art. 414

##### *Progetto di distribuzione della somma ricavata*

Il Giudice, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, con riguardo alle cause legittime di prelazione, e lo deposita in Cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.

Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza, debbono intercorrere almeno dieci giorni.

Art. 415

*Mancata comparizione*

Se alcuna delle parti non comparisce all'udienza fissata a norma dell'articolo precedente e risulta o è probabile che non sia comparso per cause indipendenti dalla sua volontà, il Giudice fissa una nuova udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione alle parti non comparse.

La mancata comparizione anche alla seconda udienza importa approvazione del progetto.

Art. 416

*Approvazione del progetto*

Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo fra tutte le parti, se ne dà atto del processo verbale ed il Giudice ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applicano le disposizioni del penultimo ed ultimo capoverso dell'art. 376.

CAPO VI

*DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI*

Art. 417

*Pignoramento di beni indivisi*

Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal cosa, nel decreto autorizzativo di pignoramento di cui all'art. 350, il Giudice fissa un'udienza per la comparizione degli interessati per sentir dare i provvedimenti di cui all'articolo seguente, e fa divieto ai comproprietari di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giustizia.

Il Cancelliere deve notificare al debitore ed ai comproprietari copia del ricorso e decreto di cui al comma precedente almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Nello stesso termine il Cancelliere dà comunicazione del decreto al creditore istante.

Nel caso si tratti di espropriazione immobiliare debbono essere osservate le forme di pubblicità prescritte dall'art. 397.

Art. 418

*Provvedimento del Giudice*

All'udienza fissata il Giudice provvede alla separazione in natura della quota spettante al debitore.

Se la separazione non è possibile ordina la vendita della quota indivisa ovvero dispone che si procede alla divisione a norma del Codice Civile, e provvede all'istruzione e alla decisione della causa relativa nelle forme ordinarie del processo di cognizione.

In tale ultimo caso, l'esecuzione è sospesa finchè sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo tra le parti o pronunciata una sentenza passata in giudicato.

Avvenuta la divisione, la vendita dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti, conservando il pignoramento validità per i beni attribuiti come sopra.

CAPO VII

*DELLA ESPROPRIAZIONE*

*CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO*

Art. 419

*Modo dell'espropriazione presso terzi*

Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei titoli precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

Art. 420

*Notificazione del precetto*

L'espropriazione deve essere sempre preceduta dal precetto, da effettuarsi anche nei confronti del terzo.

Nel precetto dev'essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

— 97 —

Art. 421

*Disposizione particolari*

Il pignoramento ed in generale gli atti di espropriazione si compiono anche nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'art. 400 primo comma.

Titolo II

DELLA ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO

Art. 422

*Precetto per consegna o rilascio*

Chi intende procedere per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve notificare all'obbligato un precetto contenente, oltre le indicazioni di cui all'art. 343 anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.

Art. 423

*Modo della consegna*

Decorso il termine indicato nel precetto, l'Ufficiale Giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca nel luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'art. 361; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.

Art. 424

*Cose pignorate*

Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può aver luogo, e la parte istante deve far valere le sue ragioni mediante opposizione a norma dell'art. 433.

Art. 425

*Modo di rilascio*

L'Ufficiale Giudiziario comunica, almeno tre giorni prima, alla parte che è tenuta a rilasciare l'immobile il giorno e l'ora in cui procederà

Nel giorno e nell'ora stabiliti l'Ufficiale Giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, e facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui conferiti dall'art. 361, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

#### Art. 426

##### *Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione*

Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'Ufficiale Giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporre la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'Ufficiale Giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro e al Giudice competente per la eventuale sostituzione del custode.

#### Art. 427

##### *Provvedimenti temporanei*

Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna delle parti può chiedere, anche verbalmente, al Giudice del luogo in cui si trovano le cose da consegnare o i beni da rilasciare i provvedimenti temporanei occorrenti.

Il Giudice emette i provvedimenti di cui al comma precedente con decreto.

#### Art. 428

##### *Spese all'esecuzione*

Nel processo verbale l'Ufficiale Giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

La liquidazione delle spese è fatta dal Giudice con decreto che costituisce titolo esecutivo.

— 99 —

CAPO I

DELL'ESECUZIONE FORZATA  
DI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE

Art. 429

*Provvedimento di esecuzione forzata*

Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, deve chiedere, con ricorso al Giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto, che siano determinate le modalità dell'esecuzione.

Il Giudice provvede con ordinanza, sentita la parte obbligata, e designa l'Ufficiale Giudiziario che deve procedere alla esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

Art. 430

*Difficoltà sorte nel corso della esecuzione*

L'Ufficiale Giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al Giudice le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso della esecuzione. Il Giudice provvede con decreto.

Art. 431

*Rimborso delle spese*

Al termine della esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al Giudice la nota delle spese anticipate visitata dall'Ufficiale Giudiziario, con domanda di ordine di pagamento.

Il Giudice, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.

Titolo III  
DELLE OPPOSIZIONI

Art. 432

*Opposizione alla esecuzione*

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, tale opposizione si propone con ricorso al Giudice competente a norma degli artt. 346 427 429

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo e del precepto e quelle relative alla notificazione e compimento dei singoli atti esecutivi, ivi comprese quelle che riguardano la pignorabilità dei beni, si propongono a norma del primo comma.

Il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione alle parti davanti a sè. La notificazione del ricorso e del decreto è fatta a cura del Cancelliere. L'istruzione e la decisione della causa avvengono nelle forme ordinarie del giudizio di cognizione.

#### Art. 433

##### *Opposizione di terzi*

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al Giudice prima che sia disposta la vendita dei beni stessi.

Il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè; e il Cancelliere provvede alla notificazione del ricorso e del decreto.

Se all'udienza le parti non raggiungono un accordo, il Giudice provvede all'istruzione e alla decisione della causa secondo le forme ordinarie del giudizio di cognizione.

#### Art. 434

##### *Opposizione tardiva*

Se in seguito all'opposizione il Giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

#### Art. 435

##### *Limiti della prova testimoniale*

Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni pignorati nella causa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

#### Art. 436

##### *Opposizione della moglie del debitore*

L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni totali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

**Titolo IV**  
**DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE**  
**DEL PROCESSO ESECUTIVO**

**Art. 437**

*Limiti della sospensione*

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del Giudice.

**Art. 438**

*Sospensione per opposizione all'esecuzione*

Se è proposta opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 432 e seguenti, il Giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte il processo, con cauzione o senza.

Il Giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie prevista nell'art. 376. Il provvedimento è dato con ordinanza, sentite le parti.

Nei casi urgenti, il Giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza per la comparizione delle parti. All'udienza fissata, provvede con ordinanza.

**Art. 439**

*Effetti della sospensione*

Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del Giudice.

**Art. 440**

*Riassunzione*

Il processo esecutivo deve essere riassunto, con ricorso nel termine perentorio fissato dal Giudice, ed in ogni caso non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.

— 102 —

Art. 441

*Rinuncia*

Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

Art. 442

*Inattività delle parti*

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo riassumono o non la proseguono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal Giudice.

L'estinzione opera di diritto, e deve essere dichiarata anche d'ufficio dal Giudice con ordinanza.

Art. 443

*Mancata comparizione all'udienza*

Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il Giudice fissa una udienza successiva, di cui il Cancelliere dà comunicazione alle parti.

Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il Giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

Art. 444

*Effetto della estinzione del processo*

Se l'estinzione del processo si verifica prima dell'aggiudicazione, essa rende inefficace gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione, la somma ricavata è riconsegnata al debitore.

Nel caso di espropriazione immobiliare, il Giudice, con ordinanza che dichiara l'estinzione, dispone che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. L'ordinanza è titolo valido per la cancellazione.

Avenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al Giudice.

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

# INDICE

## LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI . . . . .	Pag. 1
Titolo I.	
Organi Giudiziari . . . . .	» 1
CAPO I.	
Il Giudice . . . . .	» 1
Sezione I.	
Giurisdizione e competenza . . . . .	» 1
Sezione II.	
Competenze per materia, valore e territorio . . . . .	» 2
Sezione III.	
Competenza per territorio . . . . .	» 4
Sezione IV.	
Modifiche della competenza . . . . .	» 5
Sezione V.	
Difetto di giurisdizione e competenza . . . . .	» 6
Sezione VI.	
Regolamento di giurisdizione e competenza . . . . .	» 7
Sezione VII.	
Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice . . . . .	» 7
CAPO II.	
Cancelliere e Ufficiale Giudiziario . . . . .	» 9
CAPO III.	
Consulente tecnico, custode, ausiliari del Giudice . . . . .	» 9

	<b>Titolo II.</b>	
Pubblico Ministero . . . . .		Pag. 11
	<b>Titolo III.</b>	
	<b>CAPO I.</b>	
Parti e rappresentanza . . . . .		» 12
	<b>CAPO II.</b>	
Difensori . . . . .		» 12
	<b>CAPO III.</b>	
Doveri delle parti e dei difensori . . . . .		» 13
	<b>CAPO IV.</b>	
Spese e danni processuali . . . . .		» 14
	<b>Titolo IV.</b>	
Esercizio dell'azione . . . . .		» 15
	<b>Titolo V.</b>	
Poteri del Giudice . . . . .		» 17
	<b>Titolo VI.</b>	
	<b>CAPO I.</b>	
Atti processuali . . . . .		» 18
	<b>Sezione I.</b>	
Forma degli atti . . . . .		» 18
	<b>Sezione II.</b>	
L'udienza . . . . .		» 19
	<b>Sezione III.</b>	
La sentenza . . . . .		» 19
	<b>Sezione IV.</b>	
Notifiche . . . . .		» 20
	<b>CAPO II.</b>	
Termini . . . . .		» 23
	<b>CAPO III.</b>	
Nullità degli atti . . . . .		» 23

## LIBRO SECONDO

PROCESSO DI COGNIZIONE . . . . .	Pag. 25
Titolo I.	
Procedimento di prima istanza . . . . .	» 25
CAPO I.	
Introduzione della causa . . . . .	» 25
Sezione I.	
Citazione e costituzione delle parti . . . . .	» 25
CAPO II.	
Istruzione della causa . . . . .	» 27
Sezione I.	
Poteri del giudice . . . . .	» 27
Sezione II.	
Trattazione della causa . . . . .	» 28
Sezione III.	
Istruzione probatoria . . . . .	» 29
Sezione IV.	
Intervento di terzi e riunione di procedimenti . . . . .	» 38
CAPO III.	
Decisione della causa . . . . .	» 40
CAPO IV.	
Esecutorietà e notificazione delle sentenze . . . . .	» 41
CAPO V.	
Correzione delle sentenze e delle ordinanze . . . . .	» 42
CAPO VI.	
Il Procedimento in contumacia . . . . .	» 42
CAPO VII.	
Sospensione, interruzione ed estensione del processo . . . . .	» 43
Sezione I.	

— 106 —

	Sezione II.	
Interruzione del processo . . . . .		Pag. 44
	Sezione III.	
Estinzione del processo . . . . .		» 45
	Titolo II.	
Impugnazioni . . . . .		» 46
	CAPO I.	
Mezzi d'impugnazione . . . . .		» 46
	CAPO II.	
L'appello . . . . .		» 48
	CAPO III.	
Il Ricorso alla Corte Suprema . . . . .		» 51
	CAPO IV.	
La revocazione . . . . .		» 55
<b>LIBRO TERZO</b>		
PROCEDIMENTI SPECIALI . . . . .		» 57
	Titolo I.	
Procedimenti sommari . . . . .		» 57
	CAPO I.	
Procedimento d'ingiunzione . . . . .		» 57
	CAPO II.	
Convalida di sfratto . . . . .		» 60
	CAPO III.	
Procedimenti cautelari . . . . .		» 61
	Sezione I.	
Sequestri . . . . .		» 61
	Sezione II.	

	Sezione III.	
Procedimenti d'urgenza e possessori . . . . .	Pag.	63
	CAPO IV.	
Interdizione e inabilitazione . . . . .	»	64
	CAPO V.	
Assenza e morte presunta . . . . .	»	65
	Titolo II.	
Efficacia delle sentenze straniere . . . . .	»	65
	CAPO I.	
Delibazione . . . . .	»	65
	Titolo III.	
Arbitrato . . . . .	»	67
	Titolo IV.	
Procedimenti in camera di Consiglio . . . . .	»	70
 <b>LIBRO QUARTO</b> 		
PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE . . . . .	»	71
	Titolo I.	
	CAPO I.	
Titolo esecutivo e precetto . . . . .	»	71
	CAPO II.	
Espropriazione forzata in generale . . . . .	»	74
	CAPO III.	
Espropriazione mobiliare presso il debitore . . . . .	»	78
	CAPO IV.	
Espropriazione presso terzi . . . . .	»	83
	CAPO V.	

— 108 —

CAPO VI.

Espropriazione di beni indivisi . . . . . Pag. 95

CAPO VII.

Espropriazione contro il terzo proprietario . . . . . » 96

Titolo II.

Esecuzione per consegna o rilascio . . . . . » 97

CAPO I.

Esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare . . . . . » 99

Titolo III.

Opposizioni . . . . . » 99

Titolo IV.

Sospensione e estinzione del processo esecutivo . . . . . » 101